Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 31 maggio 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c. postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(5141)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1970, n. **1453.**

Istituzione di un corso speciale serale per ottici presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Edmondo De Amicis » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato per la industria e l'artigianato « Edmondo De Amicis » di Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire, presso lo stesso istituto, un corso speciale serale per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico;

Visto il regolamento della scuola, il programma di insegnamento, i relativi orari e le modalità di esame;

Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Edmondo De Amicis » di Roma è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso un corso speciale serale per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto, limitatamente al triennio 1970-1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 25. — VALENTINI

Regolamento della scuola serale speciale per ottici

Art. 1.

Presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e lo artigianato « E. De Amicis » di Roma, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1550, è istituita una scuola serale speciale per ottici di intesa fra il Ministero della sanità e quello della pubblica istruzione, allo scopo di consentire a coloro che siano sforniti del prescritto titolo di abilitazione all'attività professionale di ottico, di conseguire il diploma richiesto per il legale esercizio dell'attività professionale ai sensi e per gli effetti degli articoli 140 e seguenti del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

Art. 2.

Detta scuola serale speciale ha carattere temporaneo; il funzionamento delle prime classi di ciascun corso di studi potrà essere attuato fino all'anno scolastico 1972-73.

Art. 3.

I corsi della scuola serale speciale per ottici hanno una durata di tre anni.

Il profilo professionale, le prove di esame ed il programma di studio sono corrispondenti a quelli stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione per i corsi normali e pubblicati nel volume « Orari e programmi di insegnamento degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato » - Bozze di stampa - Luglio 1969.

Le ore settimanali di lezione non possono superare, in nessun caso, il numero di 24.

Il quadro orario relativo è riportato nell'allegato *A*) che è parte integrante del presente regolamento.

Art. 4.

Possono essere ammessi ai corsi coloro che:

al momento dell'iscrizione abbiano un'età non inferiore al 25 anni compiuti o da compiersi alla data del 31 dicembre;

abbiano svolto pratica professionale nel settore ottico per un periodo di almeno cinque anni;

siano in possesso di licenza di scuola media o di scuola secondaria di avviamento professionale o di scuola d'arte.

Art. 5.

Coloro che si trovano in possesso dei requisiti di cui allo art. 4 dovranno presentare, entro il termine che sarà di anno in anno indicato dalla presidenza, domanda in carta legale diretta al preside dell'istituto.

Nella domanda i candidati, oltre il cognome, il nome e il domicilio, devono indicare sotto la loro personale responsabilità ed a pena di decadenza:

a) di avere sempre serbato buona condotta;

b) di non aver avuto o di non avere in corso procedimenti penali;

c) di essere di sana costituzione fisica.

La domanda di ammissione al corso deve essere corredata dai seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) stato di famiglia;
3) fotografia firmata dall'interessato e autenticata;
4) diploma di scuola media inferiore di 1° grado;
5) dichiarazione rilasciata da un laboratorio ottico, circa la attività professionale svolta, autenticata da notaio o da autorità equipollente.

L'amministrazione dell'istituto si riserva di compiere ulteriori accertamenti circa l'attività professionale.

Sulle domande di ammissione decide il preside dell'istituto.

Art. 6.

Ogni corso non potrà ospitare più di 30 allievi per ciascuna classe.

Non sono ammessi esami di idoneità alle classi 2ª e 3ª.

Qualora il numero degli aspiranti a frequentare la prima classe del corso dovesse superare il numero dei posti disponibili il preside dell'istituto procederà ad una graduatoria sulla base dei seguenti elementi:

a) età: sarà data la precedenza ai più anziani;

b) stato di famiglia: a parità di età sarà data la precedenza a chi ha un carico familiare maggiore;

c) a parità di entrambe le condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sarà data la precedenza a chi ha un titolo di studio comparativamente superiore.

Art. 7.

Gli aspiranti ammessi a frequentare il corso saranno invitati a presentare, entro il termine che sarà indicato dalla presidenza dell'istituto, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) certificato di godimento dei diritti politici;
2) certificato generale del casellario giudiziario;
3) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica.

Art. 8.

La frequenza del corso è obbligatoria.

Gli allievi che durante l'anno scolastico siano risultati assenti per più di un quarto delle lezioni, globalmente considerando

tutte le ore di lezione svolte, sono esclusi dalla promozione per scrutinio finale nonché dalla sessione di esami di abilitazione anche se le assenze risultassero regolarmente giustificate.

Art. 9.

Le tasse di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono le stesse stabilite per gli istituti professionali per la industria e l'artigianato.

Il consiglio di amministrazione dell'istituto potrà richiedere il versamento di un contributo di laboratorio nella misura annua che riterrà più opportuna e che non potrà in ogni caso superare la somma di L. 30.000.

Art. 10.

Gli allievi che non otterranno il passaggio all'anno successivo e quelli che saranno riprovati agli esami finali, dovranno ripetere l'anno.

Non possono proseguire il corso gli allievi non ammessi o riprovati per due volte consecutive.

Art. 11.

La commissione esaminatrice per gli esami finali è composta da:

a) il capo dell'istituto, presidente;
b) il direttore della sezione ottici;
c) gli insegnanti e gli insegnanti tecnico-pratici dell'ultimo anno del corso di studi;
d) un rappresentante del Ministero della sanità.

Art. 12.

Per quanto altro non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel regolamento del corso normale, nonché le norme di legge vigenti in materia di istruzione professionale e di arti ausiliarie sanitarie.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

ALLEGATO *A*

Quadro orario delle lezioni

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Ore settimanali		
	I classe	II classe	III classe
Cultura generale ed educazione civica	6	4	2
Matematica . . .	6	2	—
Fisica	3	2	—
Conversazione tecnica in lingua estera	3	2	2
Ottica e laboratorio .	2	3	4
Tecnologia, elementi di chimica e laboratorio	2	3	4
Disegno tecnico	2	1	1
Anatomia, ottica fisiologica e patologia	—	3	3
Igiene e legislazione sanitaria .	—	—	2
Elementi di pratica commerciale	—	—	2
Esercitazioni pratiche	—	4	4
	24	24	24

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

PROFILO PROFESSIONALE

L'ottico deve conoscere i metodi oggettivi e soggettivi della misurazione della vista; deve saper determinare le caratteristiche ottiche delle lenti oftalmiche ed individuarne e localizzarne i difetti; deve conoscere l'uso e la manutenzione degli strumenti ottici e dei loro derivati; deve essere capace di assestare nella armatura lenti oftalmiche in base ai dati di una ricetta medica o da lui stesso rilevati nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge; deve saper aggiustare e ritoccare meccanicamente le lenti a contatto secondo i dati della prescrizione medica.

PROVE DI ESAME

A) *Prova scritta*:

Relazione culturale riguardante l'attività professionale del qualificato.

B) *Prove pratiche*:

1) Esecuzione della misurazione della vista con metodi oggettivi e soggettivi secondo le attribuzioni e nei limiti professionali delle vigenti norme di legge e confezione razionale dello occhiale.

Montaggio di lenti astigmatiche su montatura metallica secondo ricetta prescrittiva assegnata.

2) Rilievo delle caratteristiche ottiche di occhiali montati e compilazione della relativa prescrizione.

3) Aggiustaggio e ritocco meccanico di lenti a contatto in base ai dati della prescrizione medica.

Le prove pratiche dovranno essere corredate da una relazione tecnica che illustri i mezzi adottati ed i risultati ottenuti.

C) *Prova orale*:

Il candidato deve dimostrare:

capacità di esprimersi chiaramente e correttamente nella lingua italiana;

sufficiente capacità di effettuare nella lingua estera una conversazione di carattere tecnico;

di saper risolvere problemi di carattere tecnico attinenti alla sua professione che richiedano conoscenza dell'aritmetica, dell'algebra, della geometria e della trigonometria, secondo i programmi di insegnamento;

di saper interpretare il disegno di strumenti ottici e loro particolari costruttivi;

di conoscere le leggi fondamentali della fisica, dell'ottica fisiologica, dell'ottometria e nozioni di anatomia e patologia oculare, che abbiano attinenza con la sua attività professionale;

di conoscere i procedimenti di fabbricazione delle lenti e delle montature di ogni tipo, i mezzi ed i metodi per il razionale montaggio dell'occhiale, le verifiche ed i collaudi e i principi ottici degli strumenti;

di conoscere gli elementi fondamentali di pratica commerciale relativi alla sua attività professionale; nozioni di igiene e principi di legislazione sanitaria e sociale e rapporti contrattuali; lo sviluppo tecnologico ed economico della società moderna.

PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO

CULTURA GENERALE ED EDUCAZIONE CIVICA

Classe I (ore 6) - Classe II (ore 4)

Il Risorgimento nazionale: figure, fatti, ideali.

I grandi problemi mondiali alla fine dell'800: trasformazioni, sviluppi nel mondo della produzione e del lavoro; il travaglio economico-sociale e le lotte di classe; imperialismi e colonizzazioni.

Le due guerre mondiali. La Resistenza, la lotta di liberazione, la formazione della Repubblica; ideali e realizzazioni della democrazia.

Istituti e organizzazioni per la cooperazione tra i popoli. Comunità europea.

Correlazioni dei motivi della storia: politici, geografici, economici, sociali, culturali.

Problemi umani nel lavoro e nell'industria: organizzazioni di lavoratori, questioni sociali. Caratteri dell'azienda moderna.

Aspetti giuridico-istituzionali dei problemi della produzione e del lavoro. La solidarietà nelle sue varie forme.

La civiltà dell'ultimo secolo nelle pagine di poeti e di scrittori, nelle arti, nel teatro, nel cinema, nella musica.

Classe III (ore 2)

Il programma degli anni precedenti dovrà essere adeguatamente ampliato spingendo lo sguardo anche verso le epoche storiche precedenti per svolgerne i grandi motivi che le hanno caratterizzate in rapporto al loro significato nella formazione della civiltà moderna con particolare riferimento alla civiltà italiana del Rinascimento (secoli XV e XVI) e dei secoli XVII e XVIII.

MATEMATICA

Classe I (ore 6)

Aritmetica:

Richiami sulle frazioni ed operazioni su di esse. Frazioni decimali. Numeri periodici e loro frazioni generatrici. Sistema metrico decimale. Sistemi di misure non decimali. Misure del tempo e degli angoli. Proporzioni. Proporzionalità diretta ed inversa. Calcoli percentuali.

Algebra:

Richiami sulle operazioni con numeri relativi e sul calcolo letterale. Prodotti notevoli. Divisibilità di un polinomio per un monomio e per un binomio. Scomposizione di un polinomio nei casi più semplici. Operazioni con le frazioni algebriche. Espressioni letterali. Equazioni e sistemi di primo grado e loro applicazioni per la risoluzione dei problemi, particolarmente di carattere tecnico.

Geometria:

Elementi geometrici fondamentali. Poligoni e loro principali proprietà. Poligoni regolari. Parallelogramma. Luoghi geometrici. Rette perpendicolari e rette parallele. Problemi geometrici elementari. Superfici piane equivalenti. Teorema di Pitagora. Segmenti proporzionali. Triangoli e poligoni simili. Area del poligono. Costruzione dei poligoni. Circonferenza e cerchio. Angoli al centro ed angoli alla circonferenza. Lunghezza di una circonferenza. Ampiezza e lunghezza di un arco. Area del cerchio. Settore circolare. Segmento circolare. Calcolo delle superfici ed equivalenza di figure piane.

Prismi. Piramidi. Cilindro. Cono e tronco di cono. Sfera. Regole pratiche per la misura delle superfici e dei volumi dei più comuni solidi geometrici.

Classe II (ore 2)

Algebra:

Cenni sulle potenze ad esponente razionale. Calcolo dei radicali. Cenni sulle equazioni di secondo grado. Concetto di funzione. Riferimento a grandezze ed a leggi fisiche. Rappresentazione grafica in coordinate cartesiane. Cenni su retta, parabola, ellissi ed iperbole e loro rappresentazione grafica. Nozioni su logaritmi e loro impiego. Uso delle tavole logaritmiche. Calcolo di espressioni numeriche. Cenno sui diagrammi logaritmici e loro applicazioni. Uso del regolo calcolatore.

Trigonometria:

Funzioni circolari principali ed elementi di trigonometria in relazione alle applicazioni al triangolo rettangolo. Applicazioni mediante l'uso delle tavole trigonometriche. Diagrammi delle funzioni circolari. Grandezze periodiche in generale e grandezze sinusoidali in particolare. Grandezze alternative con particolare riferimento a quelle ottiche ed elettriche e loro rappresentazione grafica. Grandezze di ugual periodo in fase e sfasate.

FISICA

Classe I (ore 3)

Meccanica dei solidi:

Nozioni generali. Materia. Corpi. Fenomeni. Proprietà dei corpi. Movimento e grandezze cinematiche. Studio dei movimenti. Forze e loro rappresentazione. Equilibrio delle forze. Corpo girevole interno ad un asse. Momento di rotazione. Baricentri. Equilibrio di un corpo pesante. Corpo vincolato e reazioni dei vincoli. Macchine semplici. Relazione fra forze e movimenti. Massa. Forza centrifuga. Lavoro prodotto da una forza costante. Potenza. Energia cinetica ed energia potenziale. Trasformazione dell'energia. Equivalenza. Grandezze fisiche, mezzi e metodi per la loro misurazione, errori.

Meccanica dei fluidi:

Statica dei liquidi. Principio di Pascal. Torchio idraulico. Pressioni dei liquidi. Vasi comunicanti. Principio di Archimede. Peso specifico e sua determinazione. Capillarità. Aeriformi. Pressione atmosferica. Barometri. Legge di Boyle e Mariotte e di Gay Lussac. Manometri.

Cenni di acustica.

Classe II (ore 2)

Termologia:

Calore e temperatura e loro misura. Dilatazione termica. Propagazione del calore. Cambiamento di stato dei corpi. Produzione del calore. Combustibili e loro potere calorifico. Calore e lavoro meccanico. Equivalenza.

Elettricità:

Elementi di elettrologia. Cariche elettriche. Corpi conduttori, semiconduttori e coibenti. Campo elettrostatico. Induzione elettrostatica. Condensatori. Energia elettrica. Differenza di potenziale. Misura delle cariche e della differenza di potenziale. Corrente elettrica. Circuito elettrico, forza elettromotrice, tensione, intensità della corrente e relative unità di misura. Resistenza elettrica e legge di Ohm. Misura delle resistenze. Energia elettrica, potenza elettrica, e loro unità di misura. Inserzione dei voltmetri, degli ampermetri e dei wattmetri. Effetti della corrente elettrica. Magnetismo. Cenni sulla produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica e sugli strumenti elettrici di misura

CONVERSAZIONE TECNICA IN LINGUA ESTERA

Classe I (ore 3)

Esercitazioni orali di nomenclatura e di pronuncia. Modelli semplici di conversazione nella lingua estera. Esercizi di lettura su argomenti della vita quotidiana e del lavoro.

Classe II (ore 2) - Classe III (ore 2)

Esercitazioni di conversazione tecnica in lingua estera. Esercizi di letture su testi di carattere tecnico.

OTTICA E LABORATORIO

Classe I (ore 2)

Ottica geometrica:

La luce. Sorgenti luminose. Corpi opachi e trasparenti. Superficie di separazione fra due mezzi otticamente diversi. Riflessione e sue leggi. Specchio piano. Specchio diedro e triedro. Specchi sferici, concavi e convessi. Costruzione grafica delle immagini. Relazioni fra le coordinate dei punti coniugati. Specchi non sferici. Rifrazione e sue leggi. Indice di rifrazione. Angolo limite e riflessione totale. Rifrazione attraverso una lastra piano-parallela. Rifrazione attraverso i prismi deflettori. Deviazione minima. Dispersione della luce. Spettri di emissione e di assorbimento. Prismi a riflessione totale.

Classe II (ore 3)

Il diottro sferico. Le lenti sottili. Le lenti spesse. Costruzione grafica delle immagini. Relazione fra le coordinate dei punti coniugati. Metodi di misura delle distanze focali e dei poteri diottrici.

Le aberrazioni delle lenti sferiche. Correzione delle aberrazioni. Applicazioni alle lenti oftalmiche. Astigmatismo dei fasci obliqui. Lenti ad immagine puntiforme. Diagramma di Tscherning. Varie forme delle lenti sferiche.

Lenti asferiche. Lenti bifocali. Lenti prismatiche. Lenti astigmatiche. Fotometria. Le grandezze fotometriche e le loro unità.

I fotometri di uso più comune.

Classe III (ore 4)

Ottica ondulatoria:

Ipotesi sulla natura della luce. La velocità della luce. Lunghezza d'onda e frequenza. Colore della luce. Temperatura di colore della luce. Interferenza della luce. Applicazioni dell'interferenza nel campo dei controlli ottici e delle misure. Diffrazione della luce. Reticolo di diffrazione. Potere risolutivo. Polarizzazione della luce.

Il nicol. Polarimetri e saccarimetri. Tensiometri.

Strumenti ottici e derivati:

Microscopio semplice e composto. Cannocchiale galileiano ed astronomico. Apparecchio fotografico. Macchine per proiezione fissa e cinematografica. Strumenti topografici. Strumenti oftalmologici. Strumenti meteorologici.

Tecnologia, elementi di chimica e laboratorio

Classe I (ore 2)

Tecnologia e laboratorio:

Vetro. Origine. Materie prime. Fusione. Crogiuoli. Forni. Vari metodi di fabbricazione industriale del vetro. Vetri naturali ed artificiali. Composizioni e caratteristiche dei principali vetri industriali. Vetri ottici e per semiottica. Classificazione. Difetti. Abrasivi. Tipi. Classificazione e cernita. Impiego e caratteristiche.

Chimica generale:

Struttura della materia. Simboli. Formule molecolari. Valenza. Leggi fondamentali. Reazioni ed equazioni chimiche. Nomenclatura chimica.

Classe II (ore 3)

Tecnologia e laboratorio:

Lavorazione ottica. Suoi principi e caratteristiche. Fasi di lavorazione. Velocità periferica, frequenza e pressione unitaria optimum. Macchine utensili ed attrezzature. Difetti di lavorazione. Collaudi. Misura del raggio di curvatura di una superficie sferica. Sferometro e frecciometro. Diottrometro. Lenti oftalmiche assosimmetriche. Lenti prismatiche. Lenti astigmatiche. Macchine, utensili ed attrezzature. Lenti oftalmiche in crown, flint e resine acriliche. Caratteristiche ottiche e meccaniche. Lavorazioni speciali. Lenti spianate, lenticolari, bifocali ed asferiche. Macchine e realizzazioni. Trattamenti superficiali per via chimica e fisica. Lenti e vetri protettivi. Vetri colorati. Trasparenza, assorbimento, perdita di luce. Diagrammi relativi.

Montaggio razionale di un occhiale. Distanza interpupillare e sua correzione per vicino. Decentramento per effetto prismatico. Orientamento dell'asse astigmatica. Tolleranza e collaudo. Lenti oftalmiche a contatto. Macchine e realizzazioni.

Chimica inorganica:

Idrogeno. Ossigeno.

Cloro. Zolfo. Azoto. Fosforo.

Carbonio. Silicio.

Sodio. Potassio. Calcio. Magnesio.

Alluminio. Rame. Zinco. Stagno. Piombo.

Cromo. Manganese. Ferro. Metalli nobili con i principali composti.

Classe III (ore 4)

Tecnologia e laboratorio:

Occhiali telescopici. Caratteristiche. Funzionamento ed uso. Potere risolutivo delle ottiche. Mire e griglie. Potere risolutivo dell'occhio. Ottotipo.

Campo apparente delle lenti oftalmiche, campo reale ed apparente negli strumenti ottici. Variazione dell'effetto delle lenti oftalmiche in funzione della distanza lente-apice corneale. Correzione del potere.

Collaudi in luce polarizzata. Collaudi con il sistema delle ombre portate. Collaudi con il sistema della pupilla esploratrice. Difetti di struttura grossa e fine. Inomogeneità. Tensioni. Planarità e sfericità delle superfici nell'ordine interferenziale. Processi di tempera, per indurimento, delle lenti oftalmiche. Occhiali con filtri polarizzati. Caratteristiche ed uso.

Tecnologia delle montature per occhiali. Materie prime e metodi di fabbricazione. Materiale fotografico sensibile. Cenni di chimica fotografica.

Chimica organica:

Generalità sui composti organici.

Principali composti del carbonio della serie aromatica e della serie alifatica. Combustibili. Materie plastiche. Cenni sulle sostanze colloidali impiegate in fotografia.

Disegno tecnico

Classe I (ore 2)

Problemi di disegno geometrico di particolare interesse per i disegni tecnici. Semplici proiezioni ortogonali. Principali tabelle UNI e progressivo uso delle convenzioni. Norme di quotatura. Rappresentazione quotata di pezzi elementari. Scale dimensionali. Natura delle superfici. Sezioni e rotture e relative convenzioni. Sezioni. Intersezioni e sviluppi di solidi. Cenno sulle proiezioni assonometriche. Schizzi di rilievo dal vero e disegno quotato di semplici pezzi meccanici.

Classe II (ore 1)

Rappresentazione, secondo le norme UNI, di organi di collegamento, giunzioni saldate, ingranaggi cilindrici, filettature, bulloni, viti semplici, vite senza fine e ruote elicoidali, schizzi e disegni quotati di parti meccaniche dei normali strumenti ottici.

Classe III (ore 1)

Disegni di complessivi, ricavo di particolari, letture di disegni in rapporto agli strumenti ottici di uso più comune.

Anatomia, ottica fisiologica e patologia

Classe II (ore 3)

Anatomia e fisiologia:

Cenni di anatomia e fisiologia generale. Concetto di cellula, tessuto ed organo. Vari tipi di tessuto. Il sistema scheletrico. Nozioni riguardanti il sistema muscolare, l'apparato circolatorio, l'apparato respiratorio, l'apparato digerente, l'apparato urogenitale, il sistema nervoso, il sistema ormonale, gli organi di senso. Nozioni generali di fisiologia degli organi, apparati e sistemi predetti. Anotomia macro e microscopica dei vari costituenti del globo oculare. Membrana fibrosa: cornea e sclera. Membrana vascolare: coroide, corpi ciliari, iride. Membrana nervosa: retina. Sistema della accomodazione: cristallino, zonula, muscolo e processi ciliari. Contenuto del globo oculare: umor acqueo ed umor vitreo. Cenni di anatomia delle vie ottiche e loro decorso.

Anatomia macro e microscopica degli annessi oculari.

Orbita e suo contenuto. Palpebre. Congiuntiva.

Cenni sul metabolismo dell'occhio. Pressione intraoculare e sue variazioni. Fisiologia dell'accomodazione e sua ampiezza. Equilibrio muscolare dei globi oculari: l'ortoforia e le eteroforie. Gli strabismi.

Fisiologia della visione monoculare: variazioni morfologiche e biochimiche della retina sotto l'influsso degli stimoli luminosi. Formazione delle immagini. Visione centrale e periferica. Acutezza visiva. Percezione luminosa e percezione cromatica.

Visione binoculare. Senso stereoscopico.

Classe III (ore 3)

La presbiopia e la sua correzione.

La miopia, suoi gradi e sua correzione.

L'ipermetropia, suoi gradi e sua correzione.

L'afachia: fisiopatologia dell'occhio afachico e sua correzione.

Gli astigmatismi. Astigmatismi semplici, composti e misti.

Astigmatismi secondo regola e contro regola. Correzione degli astigmatismi. Tecniche oftalmometriche. Gli ottotipi. Principi teorici e tecnica costruttiva degli ottotipi. Loro uso corretto. Cassette oculistiche. Loro uso. Foro e fessura stenopeica. Principi teorici e loro uso. Cheratometria e cheratoscopia: i principali strumenti di determinazione.

Determinazioni obiettive della rifrazione: refrattometria, schiascopia con vari metodi. Determinazione subiettiva della rifrazione: metodo di Donders.

Metodi di misurazione e di calcolo delle lenti a contatto.

Patologia generale e oculare:

Concetto di malattia. Cause delle malattie: agenti fisici, agenti chimici, agenti di infezione, condizioni morbose dipendenti dalla alimentazione. Nozioni generali sui processi infiammatori, sui processi regressivi (atrofia, alterazioni degenerative, necrosi) e sui processi progressivi (ipertrofia, tumori). Cenni sulle malattie più comuni dell'organo della vista, e sui metodi e mezzi di prevenzione.

Igiene e legislazione sanitaria

Classe III (ore 2)

L'aria atmosferica: composizione, inquinamento, aereazioni degli ambienti. Igiene della persona. Educazione sanitaria.

Nozioni generali di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive con particolare riguardo a quelle dell'organo della vista e alle precauzioni da adottare nei confronti dei soggetti con malattie infettive contagiose in atto.

Ordinamento sanitario italiano. Cenni alle leggi riguardanti le malattie infettive, le malattie sociali e del lavoro. Norme fondamentali sulla assistenza sanitaria. Professioni sanitarie. Professioni sanitarie ausiliarie. Arti ausiliarie sanitarie. Leggi riguardanti le protezioni sanitarie dei lavoratori.

ELEMENTI DI PRATICA COMMERCIALE

Classe III (ore 2)

Calcoli percentuali. Interesse e sconto. La cambiale e gli altri titoli di credito. La compravendita: modalità, pagamento, fattura. L'impresa individuale e l'impresa collettiva.

Amministrazione del personale: disciplina del rapporto di lavoro; i contributi dovuti all'I.N.P.S., all'I.N.A.M. e all'I.N.A.I.L. Gli assegni familiari.

Concetto di sistema tributario. Imposte dirette: in particolare le imposte sui redditi di lavoro, l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta complementare. La dichiarazione dei redditi. Imposte indirette: in particolare, l'imposta generale sulla entrata e l'imposta di bollo.

La contabilità: libro giornale, libro inventari e fascicolo della corrispondenza. Rapporti con i clienti e i fornitori. Scadenziario degli impegni attivi e passivi. Contabilità di magazzino.

Conservazione dei documenti. Costi di lavorazione e spese generali.

ESERCITAZIONI PRATICHE

Classe II (ore 4)

Montaggio ed assestamento nella montatura di lenti assosimmetriche e prismatiche.

Montaggio ed assestamento nella montatura di lenti astigmatiche.

Montaggio ed assestamento nella montatura di lenti speciali.

Esercitazioni di esame ottometrico con vari metodi.

Classe III (ore 4)

Lettura, interpretazione ed esecuzione delle ricette oculistiche.

Adattamento dell'occhiale.

Aggiustaggio delle varie parti meccaniche dell'occhiale.

Aggiustaggio e ritocchi meccanici delle lenti a contatto.

Smontaggio, revisione delle parti ottiche e meccaniche.

Montaggio e rettifica di strumenti ottici di vario tipo.

Esercitazioni di gabinetto fotografico.

Esercitazioni di esame ottometrico con vari metodi.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

LEGGE 28 aprile 1971, n. **284**.

Modifica dell'articolo 332 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente:

« Gli incentivi e le agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno si applicano anche all'Ente autonomo Fiera del levante - campionaria internazionale di Bari; alla Fiera nazionale dell'agricoltura e zootecnia di Foggia; alla Fiera del Mediterraneo di Palermo; alla Fiera campionaria internazionale di Messina; alla Fiera nazionale delle attività agrumarie, delle essenze e degli olii di Reggio Calabria; alla Fiera campionaria della Sardegna in Cagliari; alla Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo di Napoli ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1971

SARAGAT

TAVIANI — GAVA
FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1971, n. **285**.

Approvazione del nuovo statuto del Registro aeronautico italiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1912, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con cui è stato istituito il Registro aeronautico italiano;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1876, con il quale è stato approvato lo statuto del Registro aeronautico italiano;

Visti gli articoli 766 a 770, 849 a 851, 858 a 1065 del codice della navigazione, concernenti materie di competenza del Registro aeronautico italiano;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso statuto del Registro aeronautico italiano, firmato dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e dal Ministro per il tesoro, il quale sostituisce quello approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1876.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO — VIGLIANESI —
REALE — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 44. — CARUSO

Statuto del Registro aeronautico italiano

Art. 1.

Ordinamento

Il Registro aeronautico italiano (R.A.I.), costituito con regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1912, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, ha sede in Roma ed è regolato dalle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.
Attribuzioni

Il Registro aeronautico italiano esercita:

1) il controllo sulle costruzioni degli aeromobili civili avente ad oggetto, con riguardo ai progetti ed alla loro esecuzione, l'organizzazione tecnica dell'impresa costruttrice e specialmente le attrezzature, i soggetti ed i procedimenti in essa impiegati, gli aeromobili, i gruppi motopropulsori, le installazioni, gli equipaggiamenti, gli accessori e parti in genere, i materiali compresi quelli di consumo;

2) il controllo sull'esercizio degli aeromobili civili avente ad oggetto la organizzazione tecnica dell'esercente e specialmente i soggetti, le attrezzature ed i procedimenti impiegati, lo stato di navigabilità dell'aeromobile e delle sue parti e la idoneità all'impiego concesso, le attività dirette alla conservazione di essi, i materiali impiegati compresi quelli di consumo;

3) le funzioni tecnico-amministrative, scientifiche e statistiche delegate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

4) le funzioni di perito tecnico nelle attività aeronautiche, industriali ed affini attinenti anche indirettamente alle sue finalità, su richiesta delle amministrazioni dello Stato, di enti o di privati.

Il Registro aeronautico italiano, nell'esercizio delle attribuzioni indicate nel comma precedente, provvede alle attestazioni, alle autorizzazioni ed alle approvazioni necessarie, rilascia i certificati di omologazione, di navigabilità e di collaudo, pubblica il registro degli aeromobili civili, convalida i certificati e le attestazioni provenienti da altre autorità nazionali o estere.

I controlli sono esercitati secondo le norme dei regolamenti tecnici di cui al successivo art. 20.

Art. 3.
Accordi con istituti esteri

Il Registro aeronautico italiano ha facoltà di promuovere, quando ne ravvisi l'opportunità e con l'autorizzazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, accordi o intese reciproci con istituti od enti similari esteri, aventi fini analoghi a quelli da esso perseguiti, per rendere più sollecite e meno onerose le operazioni di accertamento delle buone condizioni di navigabilità degli aeromobili nazionali ed esteri, ai fini del rilascio e del rinnovo dei relativi certificati, nonchè dell'eventuale controllo delle manutenzioni.

Art. 4.
Cooperazione internazionale

Il Registro aeronautico italiano può promuovere studi e conferenze di esperti, nell'interesse della cooperazione internazionale nel campo tecnico-scientifico dell'aviazione civile e redigere progetti di accordi con Stati esteri nelle materie concernenti le proprie finalità.

Art. 5.
Organi centrali

Sono organi centrali dell'istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato direttivo;

d) il comitato tecnico;

e) il collegio dei revisori dei conti;

f) la direzione centrale.

Art. 6.
Presidente

Il presidente del Registro aeronautico italiano è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il Consiglio dei Ministri, per la durata di cinque anni e può essere riconfermato.

Egli ha la rappresentanza legale dell'ente; convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo; vigila sull'andamento tecnico ed amministrativo dell'ente. Egli può delegare ad esercitare temporaneamente le proprie funzioni un membro del consiglio di amministrazione.

Art. 7.
Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da:

1) il presidente dell'istituto;

2) il direttore generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

3) un generale del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, designato dal Ministro per la difesa;

4) un consigliere di Stato, designato dal presidente del Consiglio di Stato;

5) un rappresentante delle imprese di trasporto aereo a partecipazione statale diretta od indiretta, designato dal Ministro per le partecipazioni statali;

6) un rappresentante delle imprese di trasporto aereo a capitale interamente privato, designato tra di essi dagli amministratori di dette imprese, che ne abbiano la rappresentanza legale, ovvero scelto, in caso di disaccordo, dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

7) il presidente dell'Aero club d'Italia;

8) il presidente dell'Ente nazionale della gente dell'aria;

9) un membro designato dalla Confederazione generale dell'industria italiana, in rappresentanza dell'industria italiana delle costruzioni aeronautiche;

10) un membro designato dal Consorzio italiano di assicurazioni aeronautiche;

11) un membro eletto dal personale dell'istituto.

Il direttore centrale dell'istituto partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione e funge da segretario.

I membri del consiglio di amministrazione, di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 9), 10), 11), sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, restano in carica cinque anni e possono venire riconfermati. Essi, se cessano di far parte del consiglio di amministrazione prima della scadenza del termine, sono sostituiti con le stesse modalità per il tempo rimanente.

Il consiglio di amministrazione è convocato in sessione ordinaria, in Roma, almeno due volte l'anno.

Gli avvisi di convocazione sono inviati, a mezzo raccomandata, almeno dieci giorni prima della riunione e debbono contenere l'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può essere indetta telegraficamente almeno due giorni prima.

Le deliberazioni sono adottate, con l'intervento di almeno sei componenti, con la maggioranza dei voti dei presenti o, in caso di parità, con la prevalenza del voto del presidente. Esse sono soggette all'approvazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 8.
Competenza del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione delibera:

1) il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;

2) i regolamenti di cui al successivo art. 20 e le relative modificazioni;

3) l'istituzione, la trasformazione o la soppressione delle direzioni territoriali e delle agenzie di cui al successivo art. 15;

4) gli accordi con istituti esteri, di cui al precedente art. 3;

5) i programmi e le iniziative in materia di cooperazione internazionale, di cui al precedente art. 4.

Il consiglio di amministrazione può, inoltre, deliberare su ogni altro argomento, la cui inserzione nell'ordine del giorno sia stata chiesta da uno dei suoi membri.

Art. 9.
Comitato direttivo

Il comitato direttivo è composto dal presidente dell'istituto, che lo presiede, da due membri nominati fra i propri componenti dal consiglio di amministrazione e dal direttore centrale.

Le adunanze del comitato direttivo sono valide con la presenza di almeno tre membri. Il voto del presidente prevale in caso di parità. I verbali delle adunanze sono sottoscritti da tutti i partecipanti.

Art. 10.
Competenza del comitato direttivo

Il comitato direttivo:

1) provvede alle nomine ed alle promozioni, ai trasferimenti ed alle revoche del personale dell'istituto, ed adotta, in genere, i provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stesso, in conformità alle disposizioni stabilite nel relativo regolamento, di cui al successivo art. 20;

2) sovraintende ai servizi dell'istituto e li disciplina in conformità al regolamento dei servizi, di cui al successivo art. 20;

3) porta all'esame del consiglio di amministrazione tutte le proposte che ritiene utili all'istituto;

4) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che sarebbero di competenza del consiglio di amministrazione, al quale ne dà comunicazione nella sua adunanza immediatamente successiva per la ratifica.

Art. 11.
Comitato tecnico

Il comitato tecnico è composto da:

1) il presidente, nominato dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

2) un funzionario del ruolo del personale tecnico del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, direzione generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore a ispettore capo, nominato dal Ministro;

3) un ufficiale generale o superiore del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, designato dal Ministro per la difesa;

4) un docente universitario di ruolo, ordinario di materie di ingegneria aeronautica, nominato dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

5) cinque esperti in materia aeronautica, scelti e nominati dal consiglio di amministrazione dell'istituto;

6) il direttore centrale dell'istituto.

I componenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), restano in carica cinque anni e possono venire riconfermati. Essi, se cessano di far parte del comitato prima della scadenza del termine sono sostituiti con le stesse modalità per il tempo rimanente.

Il comitato tecnico è convocato dal suo presidente oppure dal presidente dell'istituto.

Gli avvisi di convocazione sono inviati, a mezzo raccomandata, almeno dieci giorni prima della riunione e devono contenere l'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può essere indetta telegraficamente almeno due giorni prima.

Le deliberazioni sono adottate, con l'intervento di almeno cinque componenti, con la maggioranza dei voti dei presenti o, in caso di parità, con la prevalenza del voto del presidente.

Il comitato tecnico esprime il proprio parere sui progetti dei regolamenti tecnici dell'istituto e sulle relative modifiche, nonchè sulle questioni di ordine tecnico, sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione o dal comitato direttivo.

Art. 12.
Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto:

da un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente nominati dal Ministro per il tesoro;

da due membri effettivi ed uno supplente nominati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Il collegio dura in carica tre anni ed i singoli membri possono essere confermati.

Art. 13.
Competenza del collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, effettua verifiche di cassa, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente; assistono alle sedute del consiglio di amministrazione ed hanno facoltà di assistere alle riunioni del comitato direttivo.

Art. 14.
Direzione centrale

La direzione centrale è suddivisa in servizi ed uffici alle dipendenze del direttore centrale.

Il direttore centrale rilascia i certificati, di cui all'art. 2, dirige e coordina tutti i servizi in conformità del regolamento, di cui all'art. 20, esegue le decisioni degli organi deliberanti. Egli, con la autorizzazione del presidente, può delegare le proprie funzioni per singoli atti o categorie di atti ad uno o più funzionari dipendenti.

Art. 15.
Organi locali

Sono organi locali dell'istituto:

a) le direzioni territoriali;

b) le agenzie, in Italia ed all'estero;

c) i funzionari preposti all'esercizio delle funzioni di controllo in sede locale.

Il numero, le sedi e le circoscrizioni delle direzioni territoriali sono determinati dal consiglio di amministrazione secondo le esigenze dell'istituto, tenuto conto della consistenza numerica del personale fissata dal relativo regolamento, di cui al successivo art. 20.

Le direzioni territoriali possono essere suddivise in uffici locali di controllo. La istituzione, la modifica o la soppressione di tali uffici sono soggette all'approvazione del comitato direttivo.

Gli organi locali provvedono ai compiti specificati dal regolamento dei servizi, di cui al successivo art. 20, ed esercitano le funzioni ad essi delegate dal direttore centrale, a norma del precedente art. 14.

Art. 16.
Compensi al presidente e ai componenti degli organi collegiali

Le misure dell'assegno mensile per il presidente dell'istituto e per il presidente del comitato tecnico e dell'emolumento annuo per i revisori dei conti sono fissate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero del tesoro.

Ai membri del consiglio di amministrazione, del comitato direttivo e del comitato tecnico compete un gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze dei rispettivi organi, la cui misura è fissata con le modalità del comma precedente. Ai predetti membri ed ai revisori dei conti spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno qualora risiedano in luogo diverso da quello ove si tengono le adunanze.

La spesa relativa ai compensi di cui ai commi precedenti grava sul bilancio dell'ente.

Art. 17.
Bilanci

L'esercizio finanziario dell'ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il consiglio di amministrazione delibera il bilancio di previsione entro il mese di ottobre dell'esercizio precedente quello cui esso si riferisce ed il conto consuntivo entro il mese di marzo dell'esercizio successivo.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo, unitamente alle relazioni del presidente del collegio dei revisori, nonchè le variazioni al bilancio di previsione sono trasmessi, non oltre quindici giorni dalla deliberazione, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'approvazione, da adottarsi di concerto con il Ministero del tesoro.

Art. 18.
Entrate dell'istituto

Le entrate dell'istituto sono costituite:

dai proventi patrimoniali;

dai proventi per le operazioni di competenza dell'istituto;

dai contributi dello Stato;

da proventi eventuali.

La misura dei contributi dello Stato è stabilita dal Ministero concedente di concerto con il Ministero del tesoro.

Art. 19.
Locali per la sede della presidenza e degli uffici

I locali occorrenti per la sede dell'istituto in Roma sono forniti dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile nei limiti delle disponibilità esistenti negli stabili demaniali che esso ha in uso.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con quello per le finanze, determina il canone di affitto che l'istituto deve corrispondere all'erario per l'occupazione dei locali stessi.

Art. 20.
Regolamenti dell'istituto

Sono approvati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro:

1) il regolamento dei servizi, che determina:

a) l'organizzazione dei servizi, unitari e decentrati, dell'istituto;

b) il funzionamento dei servizi stessi;

2) il regolamento del personale, che determina:

a) le norme di assunzione, la dotazione organica e lo stato giuridico di tutto il personale necessario per il funzionamento dell'istituto;

b) il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, e di previdenza e quiescenza del predetto personale;

3) il regolamento per le tariffe, che determina l'ammontare dei diritti dovuti al R.A.I. per le prestazioni di propria competenza e le modalità relative alla fatturazione ed alla riscossione dei diritti stessi e delle spese.

Sono approvati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile:

i regolamenti tecnici, che determinano, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui all'art. 2, i requisiti tecnici degli aeromobili, delle loro parti e dei relativi materiali, nonchè delle attività dirette alla loro costruzione ed esercizio.

Art. 21.
Patrocinio legale

Il patrocinio legale degli interessi del Registro aeronautico italiano è affidato all'Avvocatura dello Stato.

Art. 22.
Norme transitorie

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile provvederà, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, alle nomine di sua competenza.

Nella prima applicazione del presente statuto, il consiglio di amministrazione provvederà, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, alle nomine di sua competenza.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
VIGLIANESI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1971, n. **286**.

Semplificazione della procedura prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, riguardante indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga, modifiche e integrazioni alla predetta delega;

Ritenuto opportuno, in applicazione delle summenzionate norme, di apportare modifiche alla procedura prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, concernente indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, sono sostituiti con il seguente:

« Le indennità giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero, sostitutive di quelle previste dallo art. 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, sono stabilite paese per paese, direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun paese, dal Ministro per il tesoro con propri decreti.

Gli incarichi di missione all'estero sono conferiti dal Ministro competente entro i limiti degli stanziamenti di bilancio ».

Art. 2.

L'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 16. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1970.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Forlì in data 6 ottobre 1969, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 35 « Riccione-Morciano » della lunghezza di km. 9 + 260, collegante la strada statale n. 16 alla strada provinciale n. 18;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Rimini in data 12 gennaio 1970, n. 7336;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Forlì;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 35 « Riccione-Morciano », con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Forlì fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

(4840)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1971.

Sostituzione di cinque membri del consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1967, registro n. 6, foglio n. 321, con il quale, ai sensi della legge 1° dicembre 1966, n. 1081, è stato nominato il consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia per il quinquennio 1967-1972;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1969, registro n. 3, foglio n. 311;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1969, registro n. 6, foglio n. 331;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1970, registro n. 3, foglio n. 226;

Vista la nota n. 14496 del 20 agosto 1970, con la quale il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ha comunicato che sono venuti a decadere dalla carica di membri del consiglio centrale dell'opera stessa il sig. Fabio Fiorelli, l'avvocato Marcello Olivi, il rag. Augusto Marzani, il dott. Renato Pollini ed il sig. Ermanno Santelli;

Vista la nota n. 1277 del 24 settembre 1970 con la quale l'Associazione nazionale dei comuni italiani ha designato, come propri rappresentanti in seno al consiglio centrale dell'opera, il sig. Battista Finetti, sindaco di Grosseto, ed il sig. Elio Assirelli, sindaco di Faenza, in sostituzione del rag. Augusto Marzani e del dott. Renato Pollini, decaduti;

Vista la nota n. 8645 del 29 settembre 1970, con la quale l'Unione delle provincie d'Italia ha designato, come propri rappresentanti in seno al consiglio centrale dell'opera, l'avv. Nicola Lapenta, presidente della amministrazione provinciale di Potenza ed il dott. Vincenzo Nardi, presidente dell'amministrazione provinciale di Pistoia, in sostituzione del sig. Fabio Fiorelli e dell'avv. Marcello Olivi, decaduti;

Ritenuta la necessità di sostituire il sig. Ermanno Santelli, ai sensi della lettera *n*) dell'art. 1 della legge 1° dicembre 1966, n. 1081;

Sentito il presidente dell'opera, il quale ha dato il proprio assenso alla nomina del sig. Francesco De Lorenzo, presidente del comitato di patronato di Tropea (Catanzaro), a componente del consiglio centrale dell'opera stessa, in sostituzione del sig. Ermanno Santelli;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 1° dicembre 1966, n. 1081;

Decreta:

Sono nominati componenti del consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, per il restante periodo del quinquennio decorrente dalla data del decreto ministeriale 8 giugno 1967, i signori:

1) Finetti Battista, sindaco di Grosseto e Assirelli Elio, sindaco di Faenza, designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, in sostituzione del rag. Augusto Marzani e del dott. Renato Pollini, decaduti;

2) Lapenta avv. Nicola, presidente dell'amministrazione provinciale di Potenza e Nardi dott. Vincenzo, presidente dell'amministrazione provinciale di Pistoia, designati dall'Unione delle provincie d'Italia in sostituzione del sig. Fabio Fiorelli e dell'avv. Marcello Olivi, decaduti;

3) De Lorenzo Francesco, presidente del comitato di patronato di Tropea (Catanzaro), ai sensi della lettera *n*) dell'art. 1 della legge 1° dicembre 1966, n. 1081, in sostituzione del sig. Ermanno Santelli, decaduto.

Roma, addì 5 febbraio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1971
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 69

(4844)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1971.

Chiusura delle operazioni liquidatorie ed approvazione del bilancio finale di liquidazione del Comitato nazionale per la produttività.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 22 ottobre 1951 riguardante la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Comitato nazionale per la produttività con il compito di effettuare studi, accertamenti e ricerche nel campo della produzione;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 16 febbraio 1968, con il quale il Comitato nazionale per la produttività è stato soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti gli atti della gestione liquidatoria condotta dallo speciale ufficio di cui all'art. 1 della stessa legge n. 1404 del 1956;

Accertato che le operazioni di liquidazione del comitato suddetto sono ultimate, per cui, a norma dell'articolo 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio del comitato stesso;

Visto il bilancio finale e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Considerato che per la copertura del disavanzo di tale gestione accertato in L. 31.352.793, si sono resi necessari, a carico del fondo di cui all'art. 14 della richiamata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, gli interventi finanziari disposti con i seguenti decreti ministeriali:

15 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio successivo al registro n. 22, foglio n. 162;

2 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre successivo al registro n. 29, foglio n. 19;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Comitato nazionale per la produttività è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

E' approvato l'unito bilancio finale di liquidazione del patrimonio di detto comitato, che presenta una chiusura a pareggio in virtù degli interventi finanziari disposti, per complessive L. 31.352.793, con i richiamati decreti ministeriali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1971
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 329

MINISTERO DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ufficio liquidazioni

COMITATO NAZIONALE PER LA PRODUTTIVITA' - C.N.P.
(*in liquidazione*)

Bilancio finale di liquidazione al 4 dicembre 1970

a) SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività realizzate

Cassa e Banche	L.	5.104.488
Clienti	»	1.530.233
Crediti	»	19.245 980
Depositi cauzionali	»	2.446 350
Mobili - Impianti e arredi	»	2 970 400
Rendite	»	122.380
	L.	31.419.831
Disavanzo finale di liquidazione coperto con l'intervento a carico del fondo di cui all'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404	»	31.352 793
	L.	62.772.624

Passività estinte

Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia n. 5 - Roma	L.	9.692.209
Debiti	»	20.857.112
Fornitori	»	1.243.182
Debiti tributari ed assicurativi	»	4.284.563
Fondo indennità di licenziamento	»	362.916
Ratei passivi	»	70.175
Spese generali e per il personale	»	26.262.467
	L.	62 772.624

Il capo dell'ufficio liquidazioni: CORBO

b) CONTO ECONOMICO

Disavanzo alla data delle consegne (29-12-1968)			L.	1.347 260

Spese e perdite

Sopravvenienze passive:				
Accertamento di maggior debiti verso terzi	L.	10.656.981		
Accertamento di nuovi debiti tributari (R.M. C/2 - imposta complementare, tassa raccolta rifiuti solidi - versamento I.G.E.)	»	851.335	L.	11.508 316
Insussistenze di attività:				
Accertamento di minori crediti verso terzi	L.	25.221		
Spese generali per il personale	»	26.262.467	»	26.287 688
			L.	39.143.264

Rendite e profitti

Insussistenze di passività:		
Accertamento di minori debiti verso terzi	L. 3.602.078	
Minore accertamento imposte: R.M. Cat. C/2 e complementare	» 118.925	L. 3.721.003
Sopravvenienze attive:		
Accertamento maggior crediti verso terzi	L. 976.688	
Maggior realizzo su vendita mobili, impianti ed arredi	» 2.970.400	» 3.947 088
Rendite:		
Interessi attivi su deposito c/c	L. 30.080	
Varie	» 92.300	» 122.380
		L. 7.790.471
Intervento a carico del fondo di cui all'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a copertura del disavanzo finale di liquidazione		» 31.352 793
		L. 39.143.264

Il capo dell'ufficio liquidazioni: CORBO

(4821)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1971.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Roma;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, formulate con lettera 13 marzo 1971, n. 15129;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Roma, per l'anno 1971, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Attili dott. Leonida;
2) Cossio dott. Amedeo;
3) Bondì Maurizio;
4) Carli per. ind. Gastone;
5) Pambuffetti Giorgio;
6) Serafini Giovanni;
7) Turi dott. Adolfo.

Membri supplenti:

1) Agostinelli Nello;
2) Bondolfi Edorado;
3) Chinzari Bernardino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1971

Il Ministro: GAVA

(4822)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1971.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino della borsa merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Bari;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, formulate con lettera 3 marzo 1971, n. 6828;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Bari, per l'anno 1971, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Leuzzi dott. Nicola;
2) Casalino cav. Francesco;
3) Borrelli ing. Enrico;
4) Caizzi rag. Mario;
5) Dentamaro cav. Nicola;
6) Pignataro prof. Pasquale;
7) Romito dott. Giuseppe.

Membri supplenti:

1) Crudo dott. Antonio;
2) De Corato dott. Sebastiano;
3) Ferrara cav. Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1971

Il Ministro: GAVA

(4823)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1971.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci, e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Napoli;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Napoli, approvato con decreto ministeriale 22 novembre 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura formulata con nota 13 marzo 1971, n. 261/S.G.;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Napoli, per l'anno 1971, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Longo dott. Giuseppe;
2) Nunziante avv. Mattia;
3) Colonna ing. Gustavo;
4) Buonaiuto comm. Onofrio;
5) Foglia Manzillo dott. Mario;
6) Paciocco cav. Alfredo;
7) Quarto comm. Francesco.

Membri supplenti:

1) Giobbe comm. Giuseppe;
2) Manzo comm. Sabato;
3) Voiello comm. Attilio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1971

Il Ministro: GAVA

(4824)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 1960/38 del 24 agosto 1967, con il quale l'amministrazione provinciale di Catanzaro ha deliberato di esprimere parere favorevole alla provincializzazione della strada comunale denominata « Arena-Serra San Bruno »: dalla strada provinciale Dasà-Arena immediatamente a valle dell'abitato, attraversa le contrade Nucarelle, Umbro e Creste per raggiungere la strada statale n. 110, alla quale si innesta al km. 42 + 300, per una lunghezza complessiva di km. 13 + 640 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 1781 del 10 novembre 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km. 13 + 640, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(4803)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 143/32 del 13 marzo 1970, con il quale l'amministrazione provinciale di Cremona ha deliberato di chiedere la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Torricella del Pizzo-Motta Baluffi », che ha inizio al km. 1 + 500 della strada provinciale n. 8 « di Torricella », attraversa l'abitato di Torricella del Pizzo, raggiunge l'abitato di Motta Baluffi e termina al km. 19 + 830 della strada provinciale n. 85 « Bassa di Casalmaggiore », dell'estesa di km. 6 + 050;

Visto il voto 15 dicembre 1970, n. 2042, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto, quindi, che la strada suddetta può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada comunale « Torricella del Pizzo-Motta Baluffi », dell'estesa di km. 6 + 050 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(4802)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1971.

Sostituzione del segretario della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per l'Emilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari, costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso e contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 6971 in data 3 giugno 1970, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica, è stata ricostituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Visto il marconigramma n. 5821 con il quale il provveditore alle opere pubbliche di Bologna ha designato segretario della predetta commissione regionale di vigilanza il dott. Verachi Francesco Iosto, direttore di sezione, in sostituzione del dott. Francesco Giuliani;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il dott. Verachi Francesco Iosto, direttore di sezione è nominato segretario della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Emilia in sostituzione del dott. Francesco Giuliani.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(4842)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1971.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Basilicata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari, costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso e contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 6972 in data 10 marzo 1970, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata ricostituita la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Basilicata;

Considerato che il dott. Mario Fusco, membro della cennata commissione nella qualità di direttore della ragioneria regionale dello Stato di Potenza è stato collocato a riposo e che, pertanto, deve essere sostituito nell'incarico stesso con il dott. Salvatore Pennisi nuovo direttore della predetta ragioneria;

Decreta:

Il dott. Salvatore Pennisi, direttore della ragioneria regionale di Potenza è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Basilicata, in sostituzione del dottor Mario Fusco, collocato a riposo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(4841)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1971.

Classificazione tra le provinciali di venticinque strade in provincia di Novara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 26 gennaio 1970, n. 48, con la quale l'amministrazione provinciale di Novara ha proposto la classificazione fra le provinciali di ventisei strade comunali per un'estesa complessiva di chilometri 101 + 417;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 10 novembre 1970, n. 1532, con il quale detto consesso ha espresso il parere che le strade anzidette hanno i requisiti per essere classificate provinciali con eccezione della strada indicata al n. 15 della citata delibera;

Ritenuto che le strade stesse possono essere, pertanto, classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le seguenti venticinque strade:

1) di Trasquera: dalla strada provinciale Varzo-Gebbo al comune di Trasquera	km.	4 + 150
2) di Caddo: dalla strada statale n. 33, in Preglia, alla strada provinciale di Valle Bognanco	»	3 + 276
3) di Craveggia-*bis*: da Craveggia alla strada statale n. 337	»	2 + 700
4) nuova strada di Orta: dalla strada provinciale delle Due Riviere all'abitato di Orta	»	1 + 196
5) di Carcegna: dalla strada provinciale delle Due Riviere, in Legro, alla stessa strada in Armeno	»	3 + 300
6) Valle-Corconio: dalla strada statale n. 229, in località Valle, alla strada provinciale Vacciago-Cave di Corconio, presso il bivio per Armeno	»	1 + 450
7) Invorio-Bolzano Novarese: dalla strada provinciale Gozzano-Oleggio Castello a Bolzano Novarese	»	2 + 500
8) della Campagnola: dalla strada provinciale Borgomanero-strada statale n. 32, in Comignago, alla strada statale n. 32, presso Borgoticino	»	2 + 450
9) Ghemme-Carpignano Sesia: dalla strada provinciale Novara-Valsesia, in Ghemme, alla strada provinciale Fara-Borgovercelli, in Carpignano Sesia . .	»	7 + 500
10) Vaprio d'Agogna - Mezzomerico: dalla strada provinciale Castelletto di Momo alla strada provinciale Marano-Mezzomerico-Suno-Cressa, in Mezzomerico	»	5 + 500
11) di collegamento fra la strada statale n. 229 e la strada provinciale Novara-Valsesia con diramazione Morghengo-Agnellengo: dalla strada statale n. 229, presso Caltignaga, alla strada provinciale Novara-Valsesia e alla strada provinciale Ticino-Oleggio-Proh, in Agnellengo	»	10 + 000
12) di collegamento fra la strada provinciale Briandate, in località Marangana e la strada statale n. 11 presso Cameriano	»	6 + 500
13) Olengo - Garbagna - Terdobbiate: dalla strada statale n. 211, bivio Olengo, alla strada provinciale Garbagna-Terdobbiate, bivio presso Garbagna . . .	»	3 + 986

14) Borgolavezzaro - Tornaco: dalla strada statale n. 211, in Borgolavezzaro alla strada provinciale Terdobbiate-Tornaco . .	km.	4 + 500
15) Olengo-Trecate: da Trecate alla frazione Olengo .	»	4 + 100
16) di Maggiate: dalla strada provinciale Borgomanero - strada statale n. 32, alla statale n. 142 .	»	2 + 100
17) di Montrigiasco: dall'abitato di Ghevio all'innesto con la provinciale Arona-S. Carlo-Ghevio	»	4 + 670
18) Vogogna-Pieve Vergonte: dalla statale n. 33, presso Vogogna, a Pieve Vergonte	»	2 + 022
19) Villadossola-Beura: da Villadossola alla provinciale Beura . .	»	2 + 140
20) Olengo-Trecate: tratto da Olengo al bivio esistente sulla provinciale diramazione di Trecate, dal km. 4 + 100 al km. 5 + 550	»	1 + 450
21) di Casalbetrame: da Casalbetrame alla statale n. 11 . . .	»	7 + 600
22) di Mercadante: dal confine territoriale dei comuni di Novara e Nibbiola alla strada provinciale Vespolate-Robbio . . .	»	6 + 150
23) di Romagnano Sesia: dalla provinciale Novara-Valsesia a sud di Romagnano Sesia, alla statale n. 149 ad est di Romagnano Sesia . .	»	2 + 600
24) Bellinzago-Sologno: dalla strada statale n. 32, in Bellinzago, alla strada statale n. 229, presso Sologno .	»	7 + 880
25) Ornavasso-Candoglia: da Ornavasso alla strada provinciale di Mergozzo . .	»	0 + 897
estesa complessiva .	km.	100 + 617

(Salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(4201)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1971.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa « Elettrica Ruegliese S.p.a. », con sede in Rueglio Canavese.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'ENEL;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687047 del 24 febbraio 1964 con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa « Elettrica Ruegliese S.p.a. », con sede in Rueglio Canavese (Torino);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1969 e 1970, convalidati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Torino e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1969 e 1970 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa « Elettrica Ruegliese S.p.a. », con sede in Rueglio Canavese (Torino), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Elettrica Ruegliese S.p.a. », con sede in Rueglio Canavese (Torino), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Elettrica Ruegliese S.p.a. », con sede in Rueglio Canavese (Torino), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1971

Il Ministro: GAVA

(4825)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1971.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa cattolica - Malnate S. r. l. », con sede in Malnate.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista l'istanza del presidente della Società « Cooperativa cattolica - Malnate S.r.l. », con sede in Malnate (Varese), per la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'ente;

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati dall'U.P.L.M.O. di Varese in data 12 marzo 1971 dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa cattolica - Malnate S.r.l. », con sede in Malnate (Varese), costituita per rogito notaio dott. Filippo Zefferri in data 25 maggio 1947 e posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Anastasio Morosi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4839)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1971.

Fissazione dei premi agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del Regolamento C.E.E. n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il regolamento della Comunità economica europea n. 1466/70 del consiglio del 20 luglio 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 164 del 20 luglio 1970, che fissa i premi concessi agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1970;

Visto il regolamento della Comunità economica europea n. 1726/70 della commissione del 25 agosto 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 191 del 27 agosto 1970, che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 marzo 1971, n. 56, concernente le modalità per il controllo delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco in foglia;

Ritenuta la necessità di provvedere agli adempimenti previsti per il pagamento dei premi accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1970;

Decreta:

Art. 1.

I premi di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento C.E.E. n. 727/70 del consiglio del 21 aprile 1970 accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1970, la cui misura è stata fissata con regolamento C.E.E. dello stesso consiglio n. 1466/70 del 20 luglio 1970, citato nelle premesse, sono i seguenti:

Varietà di tabacco in foglia	Importo del premio Lire al quintale
Bright Italia	46.500
Burley I e Maryland	41.937
Kentucky e ibridi derivati - Moro di Cori - Salento	24.125
Nostrano del Brenta - Resistente 142 - Gojano	62.312
Beneventano	42.375
Xanti Yakà	74.375
Perustitza	70.500
Erzegovina e ibridi derivati	66.875
Round Tip - Scafati - Sumatra I	311.437
Brasile selvaggio ed altre varietà	10.937

Art. 2.

L'importo del premio da anticipare, a richiesta dell'acquirente, dietro esibizione del « certificato di premio » di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 1° febbraio 1971, citato nelle premesse, è fissato, per il tabacco sottoposto a controllo, nella misura dell'80 % dell'importo totale.

Il saldo del premio, trattenuto a garanzia, o l'importo totale del premio, qualora non sia stato richiesto alcun anticipo, sarà corrisposto ad avvenuto perfezionamento del suddetto « certificato di premio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1971

Il Ministro: NATALI

(4804)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1971.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Intercontinentale - compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Intercontinentale - compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Intercontinentale - compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Roma:

Tariffa M3 A, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga;

Tariffa C2 A, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

Tariffa R7 A (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza.

Roma, addì 8 maggio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(4966)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1971.

Sostituzione di un membro e nomina del nuovo presidente della commissione per gli accertamenti sulle caratteristiche di talune specie vegetali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 25 gennaio 1969, che reca norme per gli accertamenti sulle caratteristiche di talune specie vegetali anche ai fini della iscrizione delle varietà nei registri nazionali delle varietà;

Considerato che, a norma degli articoli 3 e 4 del predetto decreto, tali accertamenti sono eseguiti secondo le modalità stabilite da una commissione il cui presidente viene scelto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste tra i componenti della medesima;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 28 febbraio 1969, con il quale è stata costituita la commissione di cui trattasi;

Considerato che, con decorrenza 2 febbraio 1971, il prof. Ugo De Cillis, presidente della predetta commissione, ha lasciato la direzione dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma per raggiunti limiti di età;

Ritenuto, in relazione a tale circostanza, che si rende necessario provvedere alla sostituzione del prof. De Cillis in seno alla menzionata commissione;

Ritenuto, altresì, di chiamare a far parte della medesima lo sperimentatore di 1ª classe dott. Pia Marsili in Montevecchi, incaricata della direzione del predetto istituto sperimentale, e di affidare la presidenza della commissione al prof. Lucio Toniolo, direttore dell'Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Padova;

Decreta:

Lo sperimentatore di 1ª classe dott. Pia Marsili in Montevecchi è nominato membro effettivo della commissione per gli accertamenti sulle caratteristiche di talune specie vegetali di cui alle premesse in sostituzione del prof. Ugo De Cillis.

Il prof. Lucio Toniolo, direttore dell'Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Padova è nominato presidente della commissione medesima.

In caso di impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal prof. Adelmo Panella, direttore dell'Istituto di allevamento vegetale della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Perugia.

Roma, addì 8 maggio 1971

Il Ministro: NATALI

(4941)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1971.

Costituzione del comitato per l'amministrazione del fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa alla istituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1969, con il quale è stata decretata la composizione del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Considerata l'opportunità di provvedere alla ricostituzione del comitato sopracitato;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni interessate,

Decreta:

Art. 1.

Il comitato per l'amministrazione del fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente le norme sull'amministrazione del fondo medesimo in applicazione dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 280, è così composto:

Belci on. Corrado, Sottosegretario di Stato per il commercio estero, presidente;

La Rosa dott. Carmelo, direttore generale del personale e degli affari generali - Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo;

Pugliesi dott. Mario, ispettore generale nella direzione generale del personale e degli affari generali - Ministero del commercio con l'estero, membro supplente;

Fracassi dott. Armando, direttore generale degli accordi commerciali - Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo;

Garrone dott. Umberto, ispettore generale nella direzione generale degli accordi commerciali - Ministero del commercio con l'estero, membro supplente;

De Paolis dott. Giovanni, direttore generale delle valute - Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo;

Bellingeri dott. Lorenzo, ispettore generale nella direzione generale delle valute - Ministero del commercio con l'estero, membro supplente;

Lionetti prof. dott. Stefano, direttore generale nella direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo;

Bagnardi dott. Vincenzo, ispettore generale nella direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Ministero del commercio con l'estero, membro supplente;

Miozzi dott. Beniamino, direttore generale delle importazioni e delle esportazioni - Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo;

Silva dott. Armando, ispettore generale nella direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Ministero del commercio con l'estero, membro supplente;

Soro dott. Giovanni Vincenzo, ambasciatore, direttore generale degli affari economici, Ministero degli affari esteri, membro effettivo;

Lazzaro dott. Tommaso, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe - Ministero degli affari esteri, membro supplente;

Cantile dott. Fernando, direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo;

Vallonica dott. Vittorio, ispettore generale degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro supplente;

Samperi dott. Sebastiano, ispettore capo degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo;

Gambetta cav. Aldo, capo ufficio statistica di prima classe degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro supplente;

Torlonia dott. Augusto, direttore di divisione nella direzione generale del personale e degli affari generali, capo del servizio borse - Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo;

Rolfo dott. Luigina, direttore di sezione nella direzione generale del personale e degli affari generali - Ministero del commercio con l'estero, membro supplente;

Brenna dott. Alemanno, direttore di divisione della Ragioneria generale dello Stato in servizio presso la Ragioneria centrale del Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo;

Saioni dott. Eutimio, direttore di sezione della Ragioneria generale dello Stato in servizio presso la Ragioneria centrale del Ministero del commercio con l'estero, membro supplente;

Calvani dott. Felice, presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata, membro effettivo;

Belsito dott. Giuseppe, segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata, membro supplente;

Ceriani dott. Gino, presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, membro effettivo;

Longo dott. Giuseppe, segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, membro supplente;

Agnello dott. Enzo, presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo, membro effettivo;

De Luca dott. Giovanni, segretario generale ff. della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo, membro supplente;

Vitelli dott. Giovanni Maria, presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, membro effettivo;

Lasorsa dott. Primiano, segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, membro supplente.

Le mansioni di segretario vengono esercitate dalla dott. Luigina Rolfo, direttore di sezione del Ministero del commercio con l'estero ed in sua vece dalla dott. Emma Bannella, consigliere di 3ª classe del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Ai componenti del comitato previsto dal precedente art. 1 spetta il gettone di presenza stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

La relativa spesa viene imputata al bilancio del fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1971

Il Ministro: ZAGARI

(4826)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 9/1971. Quota per le spese di sbarco dei carboni - impianto funivie Savona - S. Giuseppe di Cairo

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 1185 del 6 dicembre 1967;

Vista la richiesta della Società Italiana per il gas - Funivie Savona-S. Giuseppe di Cairo in data 18 febbraio 1971;

Considerata la necessità di provvedere all'adeguamento della quota media per lo sbarco del carbone a Savôna e la resa su vagone al deposito di S. Giuseppe di Cairo;

Visto il motivato parere espresso dalla Commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

A modifica del provvedimento n. 1185 del 6 dicembre 1967, la quota media per lo sbarco del carbone a Savona al pontile della funivia e la resa su vagone a S. Giuseppe di Cairo è stabilita in L. 1730 a tonnellata con decorrenza immediata.

Roma, addì 12 maggio 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
GAVA

(5291)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 31 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Aldo Panizzoli, console onorario di Malta a Trieste.

(4807)

In data 31 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ettore Alinghieri, vice console onorario dei Paesi Bassi a La Spezia.

(4808)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Iscrizione del personale dipendente dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brindisi alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, n. 10496, in data 4 settembre 1970, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, dell'art. 16 della legge 26 luglio 1965, n. 965 e dell'art. 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, la deliberazione in data 1° marzo 1969, n. 1715, integrata con deliberazione 29 maggio 1970, n. 1845, con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brindisi ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

(4852)

Varianti al piano di ricostruzione del comune di Genazzano

Con decreto ministeriale 15 aprile 1971, n. 1275, è stato approvato un progetto di varianti al piano di ricostruzione di Genazzano relativo a: 1) prosecuzione dell'ampliamento di via dell'Acqua Santa; 2) lieve spostamento della costruenda strada della Signoretta; 3) allargamento di via della Signoretta-*bis*.

Detto progetto è stato vistato in una planimetria in scala 1:2000.

(4851)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, ad istituire un corso triennale per tecnici di laboratorio.

Con decreto n. 900.8/X.13/4, in data 8 maggio 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, è autorizzata ad istituire un corso triennale per tecnici di laboratorio con sede presso l'ospedale medesimo.

(4845)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale provinciale di Sulmona ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 900.8/IX/38/1, in data 7 maggio 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale provinciale di Sulmona (L'Aquila), è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia con sede presso l'ospedale medesimo.

(4846)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Giave ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1971, il comune di Giave (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 736.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5111)

Autorizzazione al comune di Ittireddu ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1971, il comune di Ittireddu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 774.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5112)

Autorizzazione al comune di Martis ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1971, il comune di Martis (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L 817.784, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5113)

Autorizzazione al comune di Nughedu di S. Nicolò ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1971, il comune di Nughedu di S. Nicolò (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 762.084, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5114)

Autorizzazione al comune di Romana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1971, il comune di Romana (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 632.518, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5115)

Autorizzazione al comune di Siligo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1971, il comune di Siligo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 822.024, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5116)

Autorizzazione al comune di Torralba ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1971, il comune di Torralba (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 696.251, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5117)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Palermo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Palermo n. 5409/1.14.1 del 16 marzo 1970, l'Università di Palermo è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente nella somma di L. 2.000.000 nominali in buoni del tesoro novennali 5 %, disposta dalla prof.ssa Maria Di Maria per l'istituzione di una borsa di studio intestata al dott. Francesco Giovanni Di Maria.

(4849)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1971, registro n. 22 Pubblica istruzione, foglio n. 224, è stato in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Adamo Giuseppe nell'interesse della figlia Giovanna avverso il giudizio espresso in sede di scrutinio finale di 3° trimestre dell'anno scolastico 1967-68 dal consiglio di classe della 3ª classe, sezione *C* dell'istituto magistrale « G. B. Vico » di Ragusa, con il quale veniva dichiarata respinta l'alunna Adamo Giovanna.

(4850)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1971, registro n. 23 Pubblica istruzione, foglio n. 220, è stato respinto per quanto riguarda il licenziamento ed accolto per ciò che attiene al trattamento di quiescenza, il ricorso straordinario proposto dal sig. Pinto Cosimo, avverso il provvedimento di licenziamento dal posto di bidello supplente presso la sezione staccata di Monterotondo dell'istituto tecnico industriale « Meucci » di Roma, e comunicato con nota n. 3224 del 20 luglio 1968.

(5010)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1971, registro n. 22 Pubblica istruzione, foglio n. 228, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa non di ruolo Erminia Nitti avverso la determinazione n. 12546 del 2ª aprile 1968, adottata dal provveditore agli studi di Caserta in materia di conferimento di una supplenza per l'insegnamento del disegno nel locale istituto tecnico industriale « Giordani ».

(5011)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1970, registro n. 22 Pubblica istruzione, foglio n. 237, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Lucina Castellani Finocchi avverso due decisioni adottate, in materia di incarichi e supplenze, dalla commissione provinciale istituita presso il provveditorato agli studi di Ancona, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

(5012)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1971, registro n. 23 Pubblica istruzione, foglio n. 218, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Elio Dapelo, ordinario di materie giuridiche ed economiche negli istituti tecnici commerciali, avverso il provvedimento ministeriale con il quale gli veniva negata la retrodatazione della nomina in ruolo, ai sensi delle leggi n. 165/1958 e 727/1960.

(5013)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Orbetello

Con decreto interministeriale 14 aprile 1971, n. 2625, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato del terreno, non più utilizzabile alle esigenze della bonifica, della superficie complessiva di Ha 0.83.00 distinto nel catasto del comune di Orbetello (Grosseto) al foglio n. 30, particella 569, specificata nella planimetria che, debitamente vistata, forma parte integrante del suddetto decreto.

(4809)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1971 registro n. 6, foglio n. 175, è stato accolto con riserva di ulteriori accertamenti da parte dell'amministrazione competente, il ricorso straordinario proposto dall'ufficiale di dogana Sciacca Giovanni avverso il mancato accoglimento della sua istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per l'infermità « Paresi facciale lato destro ».

(4806)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 4 marzo 1971 al 17 marzo 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 459/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zuccheri bianchi	7,50
	II. zuccheri greggi:	
	- zuccheri canditi (1)	9,26 (2)
	- altri	zero (2)

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento C.E.E. n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

— R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
— r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
— Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(3958)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 26 gennaio 1971 dalla signora Uicich Anna in Piazza, nata a Castelnuovo d'Istria il 18 dicembre 1921, residente a Trieste, in via F. Severo, 30, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Ulessi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Uicich Anna in Piazza è ridotto nella forma italiana di Ulessi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 8 maggio 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

(4920)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 5 febbraio 1971 dal sig. Brecevic Mario, nato a Visinada l'11 aprile 1938, residente a Trieste, in via Ponzianino, 1, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Breccia;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Brecevic Mario è ridotto nella forma italiana di Breccia.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Cornachin Giuditta, nata a Trieste l'8 ottobre 1937, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 8 maggio 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

(4919)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti gratuiti di studio ordinari e riservati nei convitti nazionali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto gli articoli 164 e seguenti del regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento generale per i convitti nazionali;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 645;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Veduto il decreto legislativo 20 novembre 1951, n. 1184, e successive norme integrative ed estensive;

Veduta la legge 27 giugno 1961, n. 549, che istituisce, tra l'altro, posti gratuiti destinati ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Veduta la legge 31 ottobre 1966, n. 942;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi i seguenti concorsi, per titoli, per il conferimento di posti gratuiti di studio per la frequenza di scuole elementari e secondarie:

A) concorso ordinario a duecentoventi posti da godersi presso i convitti nazionali.

I posti sono così distribuiti:

n. 10 nei convitti nazionali del Piemonte e della Valle d'Aosta (Torino, Novara, Aosta);

n. 10 nei convitti nazionali della Lombardia (Milano, Lovere, Sondrio);

n. 20 nei convitti nazionali del Trentino, Veneto e Friuli (Bolzano, Cividale, Venezia);

n. 15 nei convitti nazionali dell'Emilia e Romagna (Parma, Correggio);

n. 20 nei convitti nazionali della Liguria e Toscana (Genova, Arezzo, Prato, Siena);

n. 15 nei convitti nazionali delle Marche e Umbria (Macerata, Assisi);

n. 20 nei convitti nazionali del Lazio (Roma, Arpino, Tivoli);

n. 25 nei convitti nazionali degli Abruzzi e Molise (Campobasso, Chieti, L'Aquila, Teramo);

n. 20 nei convitti nazionali della Campania (Avellino, Benevento, Napoli, Salerno, Sessa Aurunca);

n. 25 nei convitti nazionali delle Puglie e Basilicata (Bari Lecce, Lucera, Potenza);

n. 20 nei convitti nazionali della Calabria e Sicilia (Catania, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia);

n. 20 nei convitti nazionali della Sardegna (Cagliari, Sassari);

B) concorso a ventiquattro posti riservati ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia da godersi presso i convitti nazionali;

C) concorso a diciannove posti da conferirsi per la durata degli studi, salvo riconferma di anno in anno, presso i convitti nazionali e, a seguito di convenzione, presso i convitti « F. Filzi » di Gorizia e « N. Sauro » di Trieste, riservati ad alunni appartenenti alle sottoindicate particolari categorie assistibili, che non abbiano superato i sedici anni di età alla data del 30 settembre 1971:

orfani di guerra o per causa di guerra o per la lotta di liberazione;

figli di dispersi in conseguenza di eventi bellici;

figli di grandi invalidi o di grandi mutilati di guerra forniti di pensione di 1ª categoria e dell'assegno di superinvalidità;

orfani di caduti per servizio prestato alle dipendenze dello Stato o degli enti locali;

figli di rimpatriati dall'estero o dall'Africa ex italiana o profughi dalla Venezia Giulia, dalla Dalmazia o da Briga o da Tenda;

studenti minorati di guerra o per causa di guerra;

studenti che abbiano subito notevoli danni a causa della guerra o di alluvioni o di movimenti tellurici;

D) concorso a carico della Fondazione « Caddeo Fois »:

un posto presso il convitto nazionale di Cagliari, riservato ad alunni, parenti, in prima linea, del fondatore fino al 10° grado e, in seconda linea, ad alunni poveri di Dualchi;

E) concorso a carico della fondazione « Avv. Meloni Siotto »:

un posto presso il convitto nazionale di Cagliari, riservato ad alunni residenti nel comune di Mamoiada, di età non superiore ai dieci anni e in mancanza di alunni aventi requisiti di cui sopra, ad alunni residenti nell'ambito territoriale del mandamento giudiziario di Orani.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

I posti di cui sopra, saranno conferiti ad alunni maschi, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico e condotta, che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore nella sessione estiva dell'anno scolastico 1970-71.

Ai concorsi possono partecipare gli alunni che siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 30 settembre 1971, salvo quanto è previsto per i concorrenti che hanno titolo per partecipare al concorso riservato di cui alla lettera *C*) e al concorso di fondazione « Avv. Meloni Siotto » di cui alla lettera *E*) dell'art. 1, circa il limite massimo di età.

Dal requisito dell'età indicato come sopra sono dispensati i candidati che dimostrino con certificato del capo di istituto di essere convittori o semiconvittori dei convitti nazionali o comunque alunni beneficiari di posto gratuito o semigratuito a carico di questo Ministero presso altri convitti.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice, dal genitore capo famiglia, o da chi ne fa le veci, dovranno pervenire (secondo lo schema di modello allegato al presente bando) a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale, divisione V) entro il 10 luglio 1971.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero (1).

Nella domanda di ammissione il genitore capo famiglia o chi ne fa le veci, deve dichiarare la data e il luogo di nascita dell'alunno partecipante al concorso e deve, altresì, dichiarare se l'alunno stesso è in possesso della cittadinanza italiana.

Nella domanda possono essere segnalati, a titolo puramente indicativo, in ordine di preferenza, fino a cinque convitti nazionali appartenenti a regioni *diverse*, indicate nella lettera *A*) dell'art. 1.

Art. 4.

Documenti da allegare alla domanda

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268, in originale o in copia autentica:

a) pagella dell'anno scolastico 1970-71 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale, e, se rilasciati da scuola parificata o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi.

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito che risiedono con la famiglia all'estero, devono presentare un certificato relativo agli esami sostenuti, a seguito della frequenza dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie, vistato dal competente consolato;

---

(1) Si considerano, tuttavia, prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine suddetto a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) stato di famiglia recante, a tergo, la dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile categoria *A*, *B*, *C*, complementare, patrimonio) dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia stessa.

Detto certificato, per i partecipanti ai concorsi di cui alle lettere *B*) e *C*) dell'art. 1 potrà essere sostituito con un certificato di povertà rilasciato dal sindaco del comune o dal direttore del campo profughi ove la famiglia risiede.

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito che risiedono con la famiglia all'estero devono esibire oltre allo stato di famiglia redatto e completato come sopra, un certificato rilasciato dai locali uffici competenti, da cui risulti il reddito annuo lordo e netto percepito dal capo famiglia e dagli altri componenti la famiglia stessa vistato dal competente Consolato;

d) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciacun componente la famiglia;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio o di borsa di studio, da parte di questo Ministero, nell'anno scolastico 1970-71 e se altri componenti del nucleo familiare partecipino a concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero;

e) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (nel limite massimo di L. 30.000);

f) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse compresi quelli di cui all'art 5.

La mancanza anche di uno solo dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) importa la esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando

I partecipanti a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, allegando, ad una sola domanda di ammissione i documenti prescritti; per le altre dovranno fare riferimento ai medesimi producendo l'elenco in duplice copia.

Art. 5.

Formazione delle graduatorie

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposita commissione ministeriale la quale formerà unica graduatoria dei vincitori dei posti ordinari in numero non superiore a quello dei posti stessi complessivamente considerati, e distinte graduatorie di vincitori per ognuna delle categorie dei posti riservati messi a concorso, in numero non superiore a quello dei posti stessi. Potrà essere compreso come vincitore in più di una categoria il candidato che possegga i corrispondenti titoli per esservi ammesso.

Dopo la graduatoria dei vincitori dei posti ordinari la Commissione designerà gli altri concorrenti meritevoli della concessione e, per ciascuna delle categorie dei posti riservati, designerà altri concorrenti meritevoli della specifica concessione.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza, a parità di merito, agli orfani di militari e civili morti in guerra o a causa della guerra, ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra ai figli dei decorati al valore, ai figli di invalidi civili. Sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenze.

Gli orfani di guerra dovranno produrre un certificato attestante tale qualifica, rilasciata dal competente comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Gli altri titoli di preferenza dovranno essere dimostrati a mezzo di certificati rilasciati dai competenti organi.

I posti riservati ad alunne della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia e i posti riservati ad alunni appartenenti a particolari categorie assistibili messi a concorso con decreto ministeriale 15 maggio 1971, non conferiti per mancanza di vincitori, possono essere assegnati rispettivamente ai partecipanti ai concorsi riservati di cui alle lettere *B*) e *C*) del presente bando, risultati meritevoli della specifica concessione.

Art. 6.

Modalità di conferimento del beneficio

Il Ministero nell'assegnazione dei vincitori presso i singoli istituti delle regioni o gruppi di regioni indicati nell'art. 1 terrà conto dell'ordne di graduatoria dei vincitori.

Art. 7.

Durata e perdita del beneficio

Il posto gratuito di cui al presente bando salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione, si intende conferito fino al compimento degli studi secondari. E' fatta salva, altresì, ogni eventuale diversa disciplina stabilita da leggi regionali in relazione al trasferimento della competenza in materia e dei relativi stanziamenti di bilancio alle regioni, in attuazione della legge 23 dicembre 1970, n. 1084.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio o che lasci trascorrere il termine fissatogli per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Roma, addì 14 maggio 1971

Il Ministro: MISASI

(Schema di modello di domanda)

Il sottoscritto . . . . (padre o madre) dell'alunno . . . . nato a . . . . . . il . . . . . residente a . . . . via . . . . chiede che il predetto figlio sia ammesso al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per l'anno scolastico 1971-72; come da decreto ministeriale in data 14 maggio 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 31 maggio 1971.

Il sottoscritto dichiara che il proprio figlio:

è in possesso della cittadinanza italiana;

nell'anno scolastico 1971-72 deve frequentare la classe . . . . del (1) . . . . avendo conseguito, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1970-71, la promozione alla classe superiore.

Dichiara, altresì, di aver preso visione del bando di concorso e, in particolare, delle disposizioni contenute nell'art. 7 del bando stesso, circa la durata del beneficio.

Allega i seguenti documenti:

. . . .
. . . .

Indica in ordine di preferenza le sedi alle quali gradirebbe che il figlio, nel caso in cui si inserisca nella graduatoria dei vincitori, sia assegnato (2).

lì,

Firma .

---

(1) Precisare il tipo di scuola (es. scuola elementare, media, liceo classico, istituto tecnico per geometri, ecc.).

(2) Indicare almeno quattro istituti *tra quelli riprodotti nel bando.*

(4995)

Concorsi a posti gratuiti di studio ordinari e riservati negli istituti di educazione femminile

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli istituti pubblici di educazione;

Veduto il regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, che approva le norme modificative, integrative ed interpretative del citato regio decreto n. 2392 del 1929;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Veduto il decreto legislativo 20 novembre 1951, n. 1184, e successive norme integrative ed estensive;

Veduta la legge 27 giugno 1961, n. 549, che istituisce, tra l'altro, posti gratuiti da godersi negli istituti pubblici di educazione femminile, destinati ad alunne della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Veduta la legge 31 ottobre 1966, n. 942;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi i seguenti concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio negli istituti di educazione femminile per la frequenza di scuole elementari e secondarie:

A) concorso ordinario:

a) quarantanove posti da godersi presso i seguenti istituti pubblici di educazione femminile: educandato « SS. Annunziata » di Firenze (Poggio Imperiale); educandato « Delle Fanciulle » di Milano; educandato « S. Benedetto » di Montagnana (Padova); educandato « Uccellis » di Udine; educandato « Agli Angeli » di Verona; conservatorio « S. Giovanni Battista » di Pistoia; istituto « De Pino Matrone » di Maratea (Potenza); conservatorio « S. Elisabetta » di Barga (Lucca); istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense (Napoli); conservatorio « Santa Chiara » di San Miniato (Pisa); conservatorio « S. Pietro » di Volterra (Pisa); conservatorio « Corradini » di Sezze (Latina); conservatorio « S. Marta » Montopoli Valdarno (Pisa); educandato « S. Alfonso dè Liguori » di Colletorto (Campobasso); conservatorio « Delle Mantellate » di Firenze; conservatorio « S. Maria degli Angeli » di Firenze; conservatorio « Montalve alla Quiete » di Firenze; conservatorio « SS. Annunziata » di Empoli (Firenze);

B) concorso riservato:

a) nove posti presso il conservatorio « Divina Provvidenza » di Roma, riservati ad alunne orfane di impiegati dello Stato, che abbiano il requisito della Romanità;

b) cinque posti presso il conservatorio « S. Elisabetta » di Barga, riservati in primo luogo, alle giovanette del comune di Barga, e, quindi, a quelle dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e degli altri comuni della Garfagnana;

c) nove posti presso il convitto « Marcella e Oscar Sinigaglia » di Roma, riservati ad alunne profughe giuliane e dalmate che abbiano conseguito nell'anno scolastico 1970-71 la licenza elementare;

d) trentasei posti presso gli istituti pubblici di educazione sopra indicati, riservati ad alunne della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia;

e) diciotto posti da conferirsi per la durata degli studi presso i sopra indicati istituti pubblici di educazione femminile e, a seguito di convenzione, presso il convitto « Marcella e Oscar Sinigaglia » di Roma, riservati ad alunne, appartenenti alle sottoindicate particolari categorie assistibili, che non abbiano superato i sedici anni di età alla data del 31 dicembre 1971:

orfane di guerra o per causa di guerra o per la lotta di liberazione;

figlie di dispersi in conseguenza di eventi bellici;

figlie di grandi invalidi o di grandi mutilati di guerra forniti di pensione di 1ª categoria e dell'assegno di superinvalidità;

orfane di caduti per servizio prestato alle dipendenze dello Stato o degli enti locali;

figlie di rimpatriati dall'estero o dall'Africa ex italiana o profughe dalla Venezia Giulia, dalla Dalmazia o da Briga o da Tenda;

studentesse minorate di guerra o per causa di guerra;

sinistrate che abbiano subito notevoli danni a causa della guerra o di alluvioni o di movimenti tellurici.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

I posti di cui sopra saranno conferiti a giovanette appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico e condotta, che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore nella sessione estiva nell'anno scolastico 1970-71.

Ai concorsi possono partecipare le alunne che siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 31 dicembre 1971, salvo quanto è previsto per le concorrenti che hanno titolo per partecipare al concorso di cui alla lettera *e*) dell'art. 1, circa il limite massimo di età.

Dal requisito dell'età, indicato come sopra, sono dispensate le concorrenti che dimostrino, con certificato del capo di istituto, di essere alunne convittrici o semiconvittrici in istituti pubblici di educazione femminile o alunne beneficiarie di posto gratuito o semigratuito a carico di questo Ministero presso altri istituti.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice dal genitore capo famiglia, o da chi ne fa le veci, dovranno pervenire, secondo lo schema di modello allegato al presente bando, a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale, divisione V), entro il 10 luglio 1971.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero (1).

Nella domanda di ammissione il genitore capo famiglia, o chi ne fa le veci, deve dichiarare la data e il luogo di nascita dell'alunna partecipante al concorso e deve, altresì, dichiarare se l'alunna stessa è in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 4.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268, in originale o in copia autentica:

a) pagella dell'anno scolastico 1970-71 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata, o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente Provveditore agli studi.

Le aspiranti al beneficio del posto gratuito che risiedono con la famiglia all'estero, devono presentare un certificato relativo agli esami sostenuti, a seguito della frequenza dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie, vistato dal competente consolato;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) stato di famiglia recante, a tergo, la dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile categoria *A*, *B*, *C*, complementare, patrimonio) dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia stessa.

Detto certificato per le partecipanti al concoro a posti riservati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), può essere sostituito con un certificato di povertà rilasciato dal sindaco del comune o dal direttore del campo profughi ove la famiglia risiede.

Le aspiranti al beneficio del posto gratuito che risiedono con la famiglia all'estero devono esibire oltre allo stato di famiglia redatto e completato come sopra, un certificato rilasciato dai locali uffici competenti, da cui risulti il reddito annuo lordo e netto percepito dal capo famiglia e dagli altri componenti la famiglia stessa.

Detto certificato deve essere vistato dal competente consolato;

d) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti della famiglia vi siano figli che abbiano fruito del posto gratuito in collegio o di borsa di studio, da parte di questo Ministero nell'anno scolastico 1970-71 e se altri componenti del nucleo familiare partecipino al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero;

e) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (nel limite massimo di L. 30.000 per le vincitrici assegnate negli educandati di Firenze, Milano, Montagnana, Udine e Verona e di L. 20.000 per quelle assegnate nei conservatori ed altri istituti);

f) quegli altri documenti che la concorrente ritenga di produrre nel poprio interesse, ivi compresi quelli relativi ai titoli preferenziali di cui all'art. 5.

La mancanza anche di uno solo dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), importa la esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Le partecipanti a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, allegando ad una sola do-

---

(1) Si considerano, tuttavia, prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine suddetto a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

manda di ammissione, i documenti prescritti; per le altre dovranno fare riferimento ai medesimi producendo l'elenco in duplice copia.

Art. 5.

Formazione delle graduatorie

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposita commissione ministeriale, la quale formerà unica graduatoria di vincitori del concorso ordinario, in numero non superiore a quello dei posti stessi, e distinte graduatorie di vincitrici per ognuna delle categorie dei posti riservati, messi a concorso, in numero non superiore a quello dei posti stessi.

Potrà essere compresa, come vincitrice, in più di una categoria la candidata che possegga i corrispondenti titoli per esservi ammessa; dopo la graduatoria delle vincitrici dei posti ordinari la commissione designerà le altre concorrenti meritevoli della concessione e, per ciascuna delle categorie dei posti riservati, designerà altre concorrenti meritevoli della specifica concessione.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza, a parità di merito, alle orfane dei militari e civili morti in guerra, o a causa della guerra, alle figlie dei mutilati ed invalidi di guerra, alle figlie di decorati al valore e alle figlie di invalidi civili. Sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenze.

Le orfane di guerra dovranno produrre un certificato attestante tale qualifica rilasciato dal competente comitato provinciale degli orfani di guerra.

Gli altri titoli di preferenza dovranno essere dimostrati a mezzo di certificati rilasciati dai competenti organi.

I posti riservati ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia, e i posti riservati ad alunni appartenenti a particolari categorie assistibili messi a concorso con decreto ministeriale 14 maggio 1971 e non conferiti per mancanza di vincitori, possono essere assegnati rispettivamente alle partecipanti ai concorsi riservati di cui alle lettere *d*) ed *e*) del presente bando, risultate meritevoli della specifica concessione.

Art. 6.

Durata e perdita del beneficio

Il posto gratuito di cui al presente bando, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione, si intende conferito fino al compimento degli studi secondari. E' fatta salva, altresì, ogni eventuale diversa disciplina stabilita da leggi regionali in relazione al trasferimento della competenza in materia e dei relativi stanziamenti di bilancio alle regioni, in attuazione della legge 23 dicembre 1970, n. 1084.

Decade da ogni diritto la vincitrice che non accetti il beneficio o la sede destinatale, o che lasci trascorrere il termine fissato per l'accettazione, o per la effettiva presa di possesso del posto.

Roma, addì 15 maggio 1971

Il Ministro: MISASI

(Schema di modello di domanda)

Il sottoscritto (padre o madre) dell'alunna nata a il . residente a via chiede che la predetta figliola sia ammessa al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per l'anno scolastico 1971-72 come da decreto ministeriale in data 15 maggio 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 31 maggio 1971.

Il sottoscritto dichiara che la propria figlia:

è in possesso della cittadinanza italiana;

nell'anno scolastico 1971-72 deve frequentare la classe . del (1) . avendo conseguito, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1970-71, la promozione alla classe superiore.

Dichiara, altresì, di aver preso visione del bando di concorso e, in particolare, delle disposizioni contenute nell'art. 6 del bando stesso, circa la durata del beneficio.

Allega i seguenti documenti:

Indica in ordine di preferenza le sedi alle quali gradirebbe che la figlia, nel caso in cui si inserisca nella graduatoria delle vincitrici, sia assegnata (2).

lì,

Firma

---

(1) Precisare il tipo di scuola (es. scuola elementare, media, liceo classico, istituto tecnico per geometri, ecc.).

(2) Indicare almeno quattro istituti *tra quelli riprodotti nel bando.*

(4996)

Concorsi a posti gratuiti di studio nei convitti « D. Alighieri » di Gorizia, « S. Pellico » di Ala, « F. Filzi » di Gorizia, « N. Sauro » di Trieste.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009;

Veduto il regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, che istituisce sessanta posti gratuiti di studio presso il convitto « D. Alighieri » di Gorizia;

Veduto il regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 559, che istituisce trenta posti gratuiti di studio presso il convitto « S. Pellico » di Ala;

Veduta la legge 27 giugno 1961, n. 549, che istituisce, tra l'altro, ottanta posti gratuiti di studio presso il convitto « F Filzi » di Gorizia e cinquanta posti presso il convitto « N. Sauro » di Trieste;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi i seguenti concorsi, per titoli, per il conferimento di posti gratuiti di studio, per la frequenza di scuole secondarie:

a) concorso a venti posti presso il convitto « D. Alighieri » di Gorizia, riservato ad alunni della Venezia Giulia che abbiano titolo per frequentare le scuole d'istruzione secondaria;

b) concorso a sei posti presso il convitto « S. Pellico » di Ala, riservato ad alunni della Venezia Tridentina che abbiano titolo per frequentare le locali scuole d'istruzione secondaria;

c) concorso a tredici posti presso il convitto « F Filzi » di Gorizia, riservati ad alunni della Venezia Giulia, o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia, che abbiano titolo per frequentare le scuole d'istruzione secondaria;

d) concorso a ventidue posti presso il convitto « N. Sauro » di Trieste, riservati ad alunni della Venezia Giulia, o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia, che abbiano titolo per frequentare le scuole d'istruzione secondaria.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

I posti di cui sopra saranno conferiti ad alunni maschi appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico e condotta, che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore nella sessione estiva dell'anno scolastico 1970-71.

Ai concorsi suddetti possono partecipare gli alunni che siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiungano l'età non superiore ai dodici anni al 30 settembre 1971.

Dal requisito dell'età, indicato nel precedente comma, sono dispensati i candidati che dimostrino di essere convittori o semiconvittori dei convitti nazionali o in altri istituti di educazione o, comunque, alunni beneficiari di posto gratuito o semigratuito a carico di questo Ministero presso altri convitti.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice dal genitore capo famiglia, o da chi ne fa le veci,

dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale, divisione V) entro il 10 luglio 1971.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero (1).

Nella domanda di ammissione il genitore capo famiglia o chi ne fa le veci, deve dichiarare la data e il luogo di nascita dell'alunno partecipante al concorso e deve, altresì, dichiarare se l'alunno stesso è in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 4.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268, in originale o in copia autentica:

a) pagella dell'anno scolastico 1970-71 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata, o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) stato di famiglia recante, a tergo, la dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile categoria *A*, *B*, *C*, complementare, patrimonio) dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia stessa;

d) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio o di borsa di studio, da parte di questo Ministero, nell'anno scolastico 1970-71, e se altri componenti il nucleo familiare partecipino a concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero;

e) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (vestiario, tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria, ecc.);

f) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, compresi quelli di cui al'art. 5.

La mancanza anche di uno solo dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), importa la esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

I partecipanti a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, allegando, ad una sola domanda di ammissione, i documenti prescritti; per le altre dovranno fare riferimento ai medesimi producendo l'elenco in duplice copia.

Art. 5.

Formazione delle graduatorie

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposita commissione ministeriale, la quale formerà distinte graduatorie di vincitori per ognuna delle categorie di posti messi a concorso e in numero non superiore a quello dei posti stessi. Dopo le graduatorie dei vincitori la commissione designerà gli altri concorrenti meritevoli della specifica concessione.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza, a parità di merito, agli orfani di militari o civili morti in guerra, ai figli dei decorati al valore ed ai figli di invalidi civili; sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenze.

Gli orfani di guerra dovranno produrre un certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Gli altri titoli di preferenza dovranno essere dimotrati a mezzo di certificati rilasciati dai competenti organi.

Art. 6.

Durata e perdita del beneficio

Il posto gratuito di cui al presente bando, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione, si intende conferito fino al compimento degli studi secondari. E' fatta salva, altresì, ogni eventuale diversa disciplina stabilita da leggi regionali in relazione al trasferimento della competenza in materia e dei relativi stanziamenti di bilancio alle regioni, in attuazione della legge 23 dicembre 1970, n. 1084.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio o che lasci trascorrere il termine fissatogli per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

(1) Si considerano, tuttavia, prodotte in tempo utile le domande spedite, entro il termine suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Roma, addì 14 maggio 1971

Il Ministro: MISASI

(4997)

Concorso a posti semigratuiti di studio nei convitti nazionali e gli educandati femminili statali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;
Veduto l'art. 18 della legge 31 ottobre 1966, n. 942;
Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un concorso per titoli, per il conferimento di trecentosettantuno posti gratuiti di studio per semiconvittori da godersi presso i sotto indicati istituti, per la frequenza di scuole elementari e medie:

n. 5 posti nel convitto nazionale di Aosta;
n. 10 posti nel convitto nazionale di Arezzo;
n. 9 posti nel convitto nazionale di Arpino;
n. 10 posti nel convitto nazionale di Assisi;
n. 2 posti nel convitto nazionale di Avellino;
n. 15 posti nel convitto nazionale di Bari;
n. 10 posti nel convitto nazionale di Benevento;
n. 8 posti nel convitto nazionale di Bolzano;
n. 7 posti nel convitto nazionale di Cagliari;
n. 5 posti nel convitto nazionale di Campobasso;
n. 4 posti nel convitto nazionale di Catania;
n. 8 posti nel convitto nazionale di Catanzaro;
n. 10 posti nel convitto nazionale di Chieti;
n. 20 posti nel convitto nazionale di Cividale;
n. 10 posti nel convitto nazionale di Correggio;
n. 10 posti nel convitto nazionale di Cosenza;
n. 10 posti nel convitto nazionale di Genova;
n. 8 posti nel convitto nazionale di L'Aquila;
n. 8 posti nel convitto nazionale di Lecce;
n. 6 posti nel convitto nazionale di Lovere;
n. 10 posti nel convitto nazionale di Lucera;
n. 10 posti nel convitto nazionale di Macerata;
n. 5 posti nel convitto nazionale di Milano;
n. 8 posti nel convitto nazionale di Napoli;
n. 5 posti nel convitto nazionale di Novara;
n. 6 posti nel convitto nazionale di Palermo;
n. 10 posti nel convitto nazionale di Parma;
n. 6 posti nel convitto nazionale di Potenza;
n. 4 posti nel convitto nazionale di Prato;
n. 5 posti nel convitto nazionale di Reggio Calabria;
n. 15 posti nel convitto nazionale di Roma;
n. 12 posti nel convitto nazionale di Sassari;
n. 1 posto nel convitto nazionale di Sessa Aurunca;
n. 10 posti nel convitto nazionale di Siena;
n. 8 posti nel convitto nazionale di Sondrio;
n. 10 posti nel convitto nazionale di Teramo;
n. 10 posti nel convitto nazionale di Tivoli;
n. 5 posti nel convitto nazionale di Torino;
n. 10 posti nel convitto nazionale di Venezia;
n. 5 posti nel convitto nazionale di Vibo Valentia;
n. 7 posti nell'educandato statale di Firenze;
n. 10 posti nell'educandato statale di Milano;
n. 8 posti nell'educandato statale di Montagnana;
n. 10 posti nell'educandato statale di Udine;
n. 6 posti nell'educandato statale di Verona.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

I posti di cui sopra, saranno conferiti ad alunni maschi e femmine, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni eco-

nomiche, che abbiano la residenza anagrafica o di fatto nel comune sede del convitto o dell'educandato, meritevoli per profitto scolastico e condotta che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore nella sessione estiva dell'anno scolastico 1970-71.

Al concorso possono partecipare gli alunni che siano in possesso della cittadinanza italiana, e che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 30 settembre 1971, se maschi, al 31 dicembre 1971, se femmine.

Possono, altresì, partecipare al concorso, in deroga al limite massimo di età sopra indicato, i candidati che non abbiano ancora completato le scuole dell'obbligo e che dimostrino, con certificato rilasciato dal capo d'istituto, di essere alunni convittori o semiconvittori o alunne convittrici o semiconvittrici, dei convitti nazionali e degli educandati statali.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta semplice dal genitore capo famiglia o da chi ne fa le veci, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale, divisione V) entro il 10 luglio 1971.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero (1).

Nella domanda di ammissione al concorso il genitore capo famiglia o chi ne fa le veci, deve dichiarare la data e il luogo di nascita dell'alunno o alunna partecipante al concorso e deve, altresì, dichiarare se l'aspirante al beneficio è in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 4.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268, in originale o in copia autenticata.

a) pagella dell'anno scolastico 1970-71 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata, o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) stato di famiglia recante a tergo, la dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile categoria *A*, *B*, *C*, *complementare*, *patrimonio*) dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia stessa;

d) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio o di borsa di studio da parte di questo Ministero nell'anno scolastico 1970-71 e se altri componenti il nucleo familiare partecipino a concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero;

e) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (libri scolastici, cancelleria, ecc.);

f) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, compresi quelli di cui all'art. 5.

La mancanza anche di uno solo dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) importa la esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 5.

Formazione delle graduatorie

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale, la quale formerà distinte graduatorie dei vincitori dei posti messi a concorso per ciascun convitto. Seguirà, per ciascun istituto una graduatoria di idonei.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza a parità di merito agli orfani di militari e civili morti in guerra o a causa della guerra, ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra, ai figli dei decorati al valore, ai figli di invalidi civili. Sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenze.

Gli orfani di guerra dovranno produrre un certificato attestante tale qualifica rilasciato dal competente comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Gli altri titoli di preferenza dovranno essere dimostrati a mezzo di certificati rilasciati dai competenti organi.

Art. 6.

Natura, durata e perdita del beneficio

Gli alunni e le alunne beneficiari saranno trattenuti in collegio durante il giorno e prenderanno parte ad una sola refezione in comune con i collegiali.

Il beneficio del posto gratuito di studio di cui al presente bando si intende conferito per i soli mesi di scuola e durerà fino al compimento degli studi delle scuole dell'obbligo, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

E' fatta salva, altresì, ogni eventuale diversa disciplina stabilita da leggi regionali in relazione al trasferimento della competenza in materia e dei relativi stanziamenti di bilancio alle Regioni, in attuazione della legge 23 dicembre 1970, n. 1084.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio o che lasci trascorrere il termine fissato per l'effettiva presa di possesso del posto.

Roma, addì 14 maggio 1971

Il Ministro: MISASI

(4998)

(1) Si considerano, tuttavia, prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine suddetto a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Proroga del termine di consegna degli elaborati per il progetto di massima per un complesso residenziale nella zona universitaria « nord Piovego » in Padova.

IL RETTORE

Visto il bando di concorso per il progetto di massima di un complesso residenziale nella zona universitaria « nord Piovego » in data 2 dicembre 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1971;

Vista la richiesta dell'ordine nazionale degli architetti in data 22 gennaio 1971, n. 2761 e n. 1885 del 18 marzo 1971 con le quali si richiedeva una proroga ai termini di consegna degli elaborati;

Vista la delibera del consiglio d'amministrazione integrato dell'università in data 23 marzo 1971;

Decreta:

Il termine di consegna degli elaborati per il progetto di massima per un complesso residenziale nella zona universitaria « nord Piovego » in Padova, è prorogato alle ore 12 del 30 giugno 1971

Padova, addì 26 marzo 1971

Il rettore: OPOCHER

(4728)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 94, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, di cui al decreto ministeriale 8 maggio 1970, citato nelle premesse, è costituita come segue:

magg. gen. amm. s.p.e Marotta Michele, presidente;
col. amm. s.p.e. Gemignani Agostino, membro;
ten. col. amm. s.p.e. Di Murro Bruno, membro;
ten. col. amm. s.p.e. Betti Giorgio, membro;
ten. col. amm. s.p.e. Saggio Camillo, membro;
ten. col. amm. s.p.e. Bonajuto Salvatore, membro supplente;
ten. col. amm. s.p.e. Bonetti Giulio, membro supplente;
Floridi dott. Fulvio, direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1971
Registro n. 15, *foglio n.* 25

(4702)

Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 91, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni esaminatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, di cui al decreto ministeriale 8 maggio 1970, citato nelle premesse, è composta come segue:

gen. di brig. CC. s.p.e. Lepore Oreste, presidente;
colonn. CC. s.p.e. t.S.G. Dalla Chiesa Romolo, membro;
colonn. CC. s.p. a disp. Mascioli Carlo, membro;
colonn. CC. s.p. a disp. Ferranti Rosario, membro;
ten. colonn. CC. s.p.e. Lo Polito Giovanni, membro;
colonn. CC. s.p. a disp. Palladino Michele, membro supplente;
colonn. CC. s.p. a disp. Serpi Gianni, membro supplente;
Cannella dott. Giovanni, direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1971
Registro n. 10, *foglio n.* 324

(4812)

Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 91, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni esaminatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, di cui al decreto ministeriale 8 maggio 1970, citato nelle premesse, è composta come segue:

gen. di brig. CC. s.p. a disp. Fabi Giulio, presidente;
colonn. CC. s.p. a disp. Cristinziani Davide, membro;
colonn. CC. s.p. a disp. Scrufari Giuseppe, membro;
colonn. CC. s.p. a disp. Messina Fortunato, membro;
ten. colonn. CC. s.p. a disp. Orazzini Edipo, membro;
colonn. CC. s.p. a disp. Buffa Giuseppe, membro supplente;
colonn. CC. s.p. a disp. Vescovo Giovanni Battista, membro supplente;
Pitti dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1971
Registro n. 10, *foglio n.* 323

(4813)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Forlì

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Forlì;

Visto il decreto ministeriale in data 16 aprile 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Forlì nell'ordine appresso indicato:

1. Quadri dott. Luigi	punti	94,13	su 132
2. Giordano dott. Luigi	»	93,88	»
3. Righi dott. Giovanni	»	88,36	»
4. Schlitzer dott. Pasquale	»	83,50	»
5. Venuti dott. Eustacchio	»	82,59	»

6. Ciani dott. Vittorio	punti	82 —	su 132
7. Rabacchino dott. Ferdinando	»	79,84	»
8. Frassanito dott. Luciano	»	79,18	»
9. Fornaciari dott. Raul	»	78,68	»
10. Camassa Gino	»	78 —	»
11. Palatiello dott. Vincenzo	»	76,36	»
12. Procaccini dott. Domenico	»	75,81	»
13. Luciani dott. Antonio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	74,75	»
14. Tognocchi dott. Candido	»	74,75	»
15. Bocchia dott. Paolino	»	72,50	»
16. Cormio dott. Salvatore	»	71 —	»
17. Rava dott. Beniamino	»	70,84	»
18. Coverlizza dott. Mario	»	65,97	»
19. Fiora dott. Sergio	»	65,54	»
20. Manzini dott. Dario	»	61,56	»
21. Orlando Zon dott. Italo	»	57,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(4928)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Modifica del pubblico concorso per titoli ed esami a sette posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1970, registro n. 1 Sanità, foglio n. 199, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a sette posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che occorre procedere alla modifica del suddetto bando di concorso al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del bando di concorso di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

« E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a sette posti di sorvegliante tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità ».

Art. 2.

L'art. 5 del bando di concorso di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

« L'esame consisterà in una prova pratica di idoneità tecnica e verterà su "descrizione, montaggio e smontaggio di parti meccaniche o di apparecchi semplici da laboratorio".

La prova pratica di idoneità tecnica non si intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

La somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto riportato nella prova pratica di idoneità tecnica costituirà, per ciascun candidato il punteggio complessivo in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La prova pratica di idoneità tecnica avrà luogo in Roma presso l'istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei seguenti giorni:

16 giugno 1971, ore 8: per i candidati i cui cognomi siano compresi nelle lettere da *A* a *D;*

17 giugno 1971, ore 8: per i candidati i cui cognomi siano compresi nelle lettere da *E* a *L;*

18 giugno 1971, ore 8: per i candidati i cui cognomi siano compresi nelle lettere da *M* a *Q;*

19 giugno 1971, ore 8: per i candidati i cui cognomi siano compresi nelle lettere da *R* a *Z.*

Per sostenere la suddetta prova i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso ».

Art. 3.

All'art. 6 del bando di concorso di cui alle premesse le parole « le prove », sono sostituite da « la prova ».

Art. 4.

All'art. 9 del bando di concorso di cui alle premesse le parole « ad agente tecnico », sono sostituite da « a sorvegliante tecnico ».

Art. 5.

All'art. 10, primo comma, del bando di concorso indicato nelle premesse, le parole « 5 giugno 1965, n. 749 » sono sostituite da « 28 dicembre 1970, n. 1079 ».

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1971
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 277

(4931)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per esame teorico-pratico ad otto posti di sostituto avvocato dello Stato.

Nella dispensa n. 9 del 1°-30 settembre 1970, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'avvocato generale dello Stato del 16 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1970, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 380, che approva la graduatoria di merito del concorso ad otto posti di sostituto avvocato dello Stato, indetto con il decreto dell'avvocato generale dello Stato del 12 agosto 1969.

(5084)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4105 del 25 settembre 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreti n. 454 e n. 1179 rispettivamente del 31 gennaio 1970 e del 9 marzo 1970 per quattordici posti di medico condotto vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 19 ottobre 1970;

Visto il proprio decreto n. 4106 del 25 settembre 1970, con il quale vennero dichiarati i vincitori delle condotte mediche di Dongo; Casatenovo; Cantù, 1ª condotta; Valsolda; Oliveto

Lario; Schignano; Esino Lario e delle condotte consorziali di Binago-Solbiate; Garlate-Malgrate-Pescate; Robbiate-Paderno d'Adda-Imbersago; Castiglione Intelvi-Casasco-Cerano-Dizzasco; Lanzo Intelvi-Ramponio Verna; Pellio Intelvi-Laino-Ponna; Gera Lario-Sorico-Montemezzo-Trezzone;

Atteso che i candidati dott. Aldo Maurelli, Giacomo Cavallini, Virginio Santelli, Carlo Bendini, Geremia Principi, Nicola Luccisano, Edoardo Sangalli, Albino Curto, Gino Valle, Carlo La Macchia, Bernardino Boccini, Renato Citterio, hanno rinunciato rispettivamente alle condotte mediche di: consorzio Binago-Solbiate; consorzio di Garlate-Malgrate-Pescate; consorzio di Robbiate-Paderno d'Adda-Imbersago; Cantù, 1ª condotta; consorzio di Castiglione Intelvi-Casasco-Cerano-Dizzasco; consorzio di Lanzo Intelvi-Ramponio Verna, Valsolda, Consorzio di Pellio Intelvi-Laino-Ponna, Oliveto Lario, Schignano; consorzio Gera Lario-Sorico-Montemezzo-Trezzone, Esino Lario;

Interpellati i candidati in ordine di graduatoria, secondo le preferenze delle sedi di condotta indicate nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

Ruotolo Salvatore: condotta consorziale medica di Binago-Solbiate;

Delfrate Francesco: condotta consorziale medica di Garlate-Malgrate-Pescate;

La Macchia Carlo: condotta consorziale Robbiate-Paderno d'Adda-Imbersago;

Mele Vincenzo: Cantù, 1ª condotta;

Papaleo Pasquale: Valsolda;

Ortalli Pier Luigi: condotta consorziale Pellio Intelvi-Laino-Ponna;

Fornelli Giuseppe: Oliveto Lario;

Galliano Pasquale: condotta consorziale medica di Gera Lario-Sorico-Montemezzo-Trezzone;

Valsesia Carlo: Schignano.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Como, addì 19 aprile 1971

Il medico provinciale: LUPI

(4766)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5435 del 15 giugno 1970 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1969 nei comuni della provincia;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Salerno, nonchè dell'ordine provinciale dei medici di Salerno;

Visto il proprio decreto n. 3031 del 23 marzo 1971 con il quale il dott. Francesco Maio, medico condotto titolare del comune di Salerno, avendo ottenuto il maggior numero di segnalazioni da parte dei comuni interessati, è stato nominato componente della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1966, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Moles dott. Vito, ispettore generale medico;

Stellato dott. Agostino, direttore di sezione della prefettura di Salerno;

Cantalamessa dott. Silvio, primario medico degli ospedali riuniti di Salerno;

Laurenzi dott. Arnoldo, primario chirurgo dell'ospedale civile di Oliveto Citra;

Maio dott. Francesco, medico condotto titolare del comune di Salerno.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Gaetano Magliano, consigliere di 1ª classe, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Salerno.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 23 marzo 1971

Il medico provinciale: GALLO

(4855)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1968, bandito con decreto n. 1100 del 16 aprile 1969;

Ritenuta la regolarità delle operazioni della predetta commissione;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Marangoni Serafino	punti	74,950	su 120
2. Negri Aldo	»	73,954	»
3. Campanelli Secondo	»	53,500	»
4. Pasquali Cesarino	»	53,000	»
5. Guerra Domenico	»	48,500	»
6. Vezzani Luciano	»	48,000	»
7. Vezzani Emore	»	47,500	»
8. Dalla Pozza Giuseppe	»	45,500	»
9. Bruciati Mietti Bruno	»	45,000	»
10. Primicerio Umberto	»	42,000	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune interessato.

Ravenna, addì 10 maggio 1971

Il veterinario provinciale: ZANNI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1049 del 10 maggio 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso per titoli ed esami per l'assegnazione delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1968;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il sottoscritto candidato è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse ed assegnato alla condotta a fianco indicata:

Marangoni Serafino: Cervia, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune interessato.

Ravenna, addì 10 maggio 1971

Il veterinario provinciale: ZANNI

(4771)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario igienista del comune di Rimini

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/1016 in data 24 febbraio 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario igienista del comune di Rimini;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dall'ordine dei veterinari, dalla prefettura di Forlì e dalla amministrazione comunale interessata, nonchè il decreto n. 2070 del 23 aprile 1971 del medico provinciale di Forlì;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Gioia dott. Marino, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Schirinzi dott. Nicola, vice prefetto di Forlì;
Bracalenti dott. Silvano, veterinario provinciale superiore, Ministero della sanità;
Montroni prof. Luigi, docente in anatomia patologica dell'Università di Bologna;
Gentile prof. Giuseppe, docente in clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna;
Villa dott. Leonida, veterinario comunale.

Le funzioni di segretario saranno espletate dalla dott.ssa Maria Carla Speziale, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Art. 2.

La predetta commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso l'istituto di clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Forlì, addì 7 maggio 1971

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(4770)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 5640 e n. 5641 in data 24 novembre 1970, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1968;
Vista la rinunzia del dott. Cariglia Filomeno alla condotta veterinaria di Laurito e uniti;
Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Cariglia Filomeno;
Considerato che il dott. D'Amato Eduardo, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui innanzi;
Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. D'Amato Eduardo, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Laurito-Rofrano-Montano-Cuccaro Vetere-Alfano-Futani.

Il sindaco del comune di Laurito è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 8 maggio 1971

Il veterinario provinciale: CAPUANO

(4860)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.